

3. Ogni Parte contraente promuoverà l'educazione nonché la divulgazione di informazioni di carattere generale sulla necessità di conservare le specie di flora e di fauna selvatiche ed i loro *habitats*.

CAPITOLO II

PROTEZIONE DEGLI *HABITATS*

Articolo 4

1. Ogni Parte contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli *habitats* di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate agli allegati I e II, ed al fine di salvaguardare gli *habitats* naturali che minacciano di scomparire.

2. Le Parti contraenti, nell'ambito della loro politica di pianificazione e di sviluppo, terranno conto delle esigenze connesse con la conservazione di zone protette di cui al paragrafo precedente, al fine di evitare o ridurre al minimo il deterioramento di tali zone.

3. Le Parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate agli allegati II e III e che sono adeguatamente situate lungo le rotte di migrazione, quali aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione o muta.

4. Le Parti contraenti si impegnano a coordinare per quanto necessario i loro sforzi onde proteggere gli *habitats* naturali contemplati dal presente articolo quando situati in zone di frontiera.

CAPITOLO III

PROTEZIONE DELLE SPECIE

Articolo 5

Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di flora selvatiche enumerate all'allegato I. Sarà vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante. Ogni Parte contraente vieterà, per quanto necessario, la detenzione o la commercializzazione di dette specie.

Articolo 6

Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere

alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sarà segnatamente vietato per queste specie:

a) qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale;

b) il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo;

c) il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente Convenzione;

d) la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;

e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 7

1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie e opportune leggi e regolamenti onde proteggere le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III.

2. Qualsiasi sfruttamento della fauna selvatica elencata all'allegato III sarà regolamentato in modo da non compromettere la sopravvivenza di tali specie, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 2.

3. Le misure da adottare contempleranno:

a) periodi di chiusura e/o altri provvedimenti atti a regolare lo sfruttamento;

b) il divieto temporaneo o locale di sfruttamento, ove necessario, onde ripristinare una densità soddisfacente delle popolazioni;

c) la regolamentazione, ove necessario, di vendita, detenzione, trasporto o commercializzazione di animali selvatici, vivi o morti.

Articolo 8

In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'allegato III, e in caso di deroghe concesse in conformità con l'articolo 9 per specie contemplate all'allegato II, le Parti contraenti vieteranno il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonché il

ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa, o di compromettere la tranquillità degli esemplari di una data specie, e in particolare ai mezzi contemplati all'allegato IV.

Articolo 9

1. Nel caso che non vi siano alternative, e a condizione che la deroga non sia dannosa per la sopravvivenza della popolazione in oggetto, ogni parte contraente potrà derogare alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, nonché al divieto del ricorso ai mezzi contemplati all'articolo 8:

nell'interesse della protezione della flora e della fauna;

per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà;

nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, o di altri interessi pubblici prioritari;

per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, per la reintroduzione e per il necessario allevamento;

per consentire, sotto stretto controllo, su base selettiva ed entro limiti precisati, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari.

2. Le Parti contraenti sottoporranno al Comitato permanente un rapporto biennale circa le deroghe concesse in virtù del precedente paragrafo. I rapporti dovranno menzionare:

le popolazioni facenti oggetto o che hanno fatto oggetto di deroghe e, ove possibile, il numero di esemplari implicati;

i mezzi di uccisione o di cattura autorizzati;

le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per le quali tali deroghe sono intervenute;

l'autorità abilitata a dichiarare che tali condizioni sussistono e abilitata a decidere quali mezzi adottare, entro quali limiti e quali persone designare per l'esecuzione;

i controlli operati.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI LE SPECIE MIGRATRICI

Articolo 10

Oltre alle disposizioni contemplate agli arti-

coli 4, 6, 7 e 8, le Parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi per la conservazione delle specie migratrici specificate negli allegati II e III e la cui area di distribuzione si estende nei loro territori.

2. Le Parti contraenti provvederanno a sincerarsi che i periodi di chiusura e/o gli altri provvedimenti regolanti lo sfruttamento adottati in virtù dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), ben corrispondano alle necessità delle specie migratrici specificate nell'allegato III.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

Articolo 11

1. Nell'applicare le disposizioni della presente Convenzione le Parti contraenti si impegnano a:

a) collaborare ogni qualvolta necessario, specie quando tale collaborazione consente di dare maggiore efficacia alle disposizioni prese in base ad altri articoli della presente Convenzione;

b) promuovere e coordinare i lavori di ricerca tenuto conto delle finalità della presente Convenzione.

2. Ogni Parte contraente si impegna:

a) a favorire la reintroduzione di specie indigene di flora e fauna selvatiche ove ciò contribuisca alla conservazione di una specie minacciata di estinzione, purché precedentemente, e sulla base delle esperienze attuate da altre Parti contraenti, sia effettuato uno studio per accertare che tale reintroduzione è efficace e accettabile;

b) a controllare rigorosamente l'introduzione di specie non indigene.

3. Ogni Parte contraente informerà il Comitato permanente delle specie rigorosamente protette sul proprio territorio e non menzionate negli allegati I e II.

Articolo 12

Le Parti contraenti potranno adottare misure più rigorose di quelle previste dalla presente Convenzione ai fini della conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro *habitats* naturali.

CAPITOLO VI COMITATO PERMANENTE

Articolo 13

1. Un Comitato permanente è istituito ai fini della presente Convenzione.
2. Ogni Parte contraente può essere rappresentata in seno al Comitato permanente da uno o più delegati. Ogni delegazione dispone di un voto. Nei campi di sua specifica competenza, la Comunità economica europea disporrà, nelle votazioni, di un numero di voti pari al numero dei suoi Paesi membri che risultino Parti contraenti della presente Convenzione; la Comunità economica europea non eserciterà il proprio diritto di voto qualora i suoi Paesi membri esercitino direttamente il loro diritto di voto e viceversa.
3. Qualsiasi Stato membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte contraente della Convenzione può farsi rappresentare presso il Comitato da un osservatore.

Il Comitato permanente può, all'unanimità, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte contraente della presente Convenzione a farsi rappresentare da un osservatore ad una delle proprie riunioni.

Qualsiasi organismo o istituto tecnicamente qualificato nel campo della protezione, conservazione o gestione della flora e della fauna selvatiche e dei loro *habitats*, e appartenente ad una delle seguenti categorie:

 - a) organismi o istituzioni internazionali, sia governativi sia non governativi, o organismi o istituzioni nazionali governativi;
 - b) organismi o istituzioni nazionali non governativi a tal fine riconosciuti dallo Stato in cui hanno sede,

potrà informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre mesi prima della riunione del Comitato, che intende farsi rappresentare a tale riunione da degli osservatori. Questi saranno ammessi salvo che, almeno un mese prima della riunione, un terzo delle Parti contraenti non comunichi al Segretario Generale la sua opposizione.
4. Il Comitato permanente sarà convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Terrà la sua prima riunione entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione. Successivamente, si riunirà almeno ogni due anni

nonché ogni qualvolta la maggioranza delle Parti contraenti lo richieda.

5. La maggioranza delle Parti contraenti costituisce il *quorum* necessario per la convocazione del Comitato permanente.

6. Subordinatamente alle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilirà il proprio regolamento interno.

Articolo 14

1. Il Comitato permanente è incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione. Potrà in particolare:

rivedere costantemente le disposizioni della presente Convenzione, inclusi gli Allegati, ed esaminare le modifiche che si rendessero necessarie;

formulare raccomandazioni alle Parti contraenti circa le misure da adottare per l'attuazione della presente Convenzione;

raccomandare opportune misure per informare il pubblico delle azioni intraprese nel quadro della presente Convenzione;

sottoporre al Comitato dei Ministri raccomandazioni relative all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione;

avanzare proposte per una maggiore efficacia della presente Convenzione e tendenti a concludere con Stati che non siano Parti contraenti della Convenzione accordi per una efficace conservazione delle specie o gruppi di specie.

2. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato permanente potrà, di propria iniziativa, promuovere riunioni di gruppi di esperti.

Articolo 15

A seguito di ogni sua riunione, il Comitato permanente trasmetterà al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione.

CAPITOLO VII EMENDAMENTI

Articolo 16

1. Qualsiasi emendamento agli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte

contraente o dal Comitato dei Ministri, sarà comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e da questi trasmesso almeno due mesi prima della riunione del Comitato permanente agli Stati Membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte contraente, ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 19 e ad ogni Stato invitato ad aderirvi in conformità con le disposizioni dell'articolo 20.

2. Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo sarà esaminato dal Comitato permanente, il quale:

a) per gli emendamenti agli articoli da 1 a 12 sottoporrà alla accettazione delle Parti contraenti il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei votanti;

b) per gli emendamenti agli articoli da 13 a 24 sottoporrà alla approvazione del Comitato dei Ministri il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei votanti. Una volta approvato, il testo sarà trasmesso per accettazione alle Parti contraenti.

3. Qualsiasi emendamento entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla notifica al Segretario Generale della sua accettazione da parte delle Parti contraenti.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo, paragrafi 1, 2a e 3 si applicheranno all'adozione di nuovi Allegati alla presente Convenzione.

Articolo 17

1. Qualsiasi emendamento agli Allegati della presente Convenzione, proposto da una Parte contraente o dal Comitato dei Ministri, sarà comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e da questi trasmesso almeno due mesi prima della riunione del Comitato permanente agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte contraente, ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 19 e ad ogni Stato invitato ad aderirvi in conformità con le disposizioni dell'articolo 20.

2. Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo sarà esaminato dal Comitato permanente, il quale potrà adottarlo con la maggioranza

dei due terzi delle Parti contraenti. Il testo adottato sarà comunicato alle Parti contraenti.

3. Allo scadere di tre mesi dalla sua adozione da parte del Comitato permanente, e salvo che un terzo delle Parti contraenti abbia notificato delle obiezioni, qualsiasi emendamento entrerà in vigore nei confronti delle Parti contraenti che non hanno mosso obiezioni.

CAPITOLO VIII

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 18

1. Il Comitato permanente favorirà per quanto possibile la composizione amichevole di qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'applicazione della Convenzione.

2. Qualsiasi controversia fra le Parti contraenti sulla interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione che non sia stata composta in base alle disposizioni del precedente paragrafo o in via negoziale fra le Parti, sarà, a richiesta di una di esse, sottoposta ad arbitrato. Ognuna delle parti designerà un arbitro ed i due arbitri designeranno un terzo arbitro. Subordinatamente alle disposizioni del presente articolo, paragrafo 3, qualora entro tre mesi dalla richiesta di arbitrato, una delle Parti non abbia designato il proprio arbitro, il Presidente della Corte europea per i diritti dell'uomo provvederà, a richiesta della controparte, a designarlo entro un nuovo termine di tre mesi. Identica procedura sarà seguita nel caso in cui i due arbitri non riuscissero ad accordarsi sulla scelta del terzo arbitro entro tre mesi dalla loro designazione.

3. In caso di controversia tra due Parti contraenti di cui una è uno Stato membro della Comunità economica europea, essa pure Parte contraente, l'altra Parte contraente inoltrerà la richiesta di arbitrato sia allo Stato membro sia alla Comunità che, entro due mesi dal ricevimento della richiesta, le notificheranno congiuntamente se è lo Stato membro o la Comunità, o lo Stato membro e la Comunità congiuntamente, a costituirsi Parte nella vertenza. In mancanza di una notifica nei suddetti termini si riterrà che lo Stato membro e la Comunità costituiscano la sola e unica controparte nella vertenza ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano la costituzione nonché la

procedura seguita dal tribunale arbitrale. Lo stesso avverrà ogni qualvolta lo Stato membro e la Comunità si costituiranno congiuntamente parte nella disputa.

4. Il tribunale arbitrale fisserà le proprie norme di procedura. Le decisioni saranno prese a maggioranza. La sentenza sarà definitiva e vincolante.

5. Ogni parte nella vertenza sosterrà le spese dell'arbitro che avrà designato e le parti sosterranno in egual misura le spese del terzo arbitro, così come le altre spese per l'arbitrato.

CAPITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, ed a quella della Comunità economica europea.

Fino alla data della sua entrata in vigore, sarà anche aperta alla firma di qualsiasi altro Stato invitato a sottoscriverla dal Comitato dei Ministri. La Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti in ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data in cui cinque Stati, fra cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il proprio consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.

3. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di qualsiasi Stato firmatario o della Comunità economica europea, che successivamente esprimeranno il proprio consenso ad essere ad essa vincolati, il primo del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 20

1. Successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri

del Consiglio d'Europa potrà, una volta consultate le Parti contraenti, invitare ad aderire alla Convenzione qualsiasi Stato non membro del Consiglio che, invitato a sottoscriverla conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, non l'abbia ancora fatto, e qualsiasi altro Stato non membro.

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 21

1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il o i territori cui la presente Convenzione si applicherà.

2. Qualsiasi Parte contraente può, nel momento in cui deposita il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi successivo momento, estendere l'applicazione della presente Convenzione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni territorio specificato nella dichiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali o per il quale è abilitata a stipulare atti.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del precedente paragrafo potrà essere ritirata in merito ai territori in essa specificati, tramite notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro diventerà effettivo il primo del mese successivo allo scadere del termine di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 22

1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, formulare una o più riserve nei confronti di talune specie elencate negli allegati I-III e/o per talune delle specie indicate nella o nelle riserve, formulare riserve nei confronti di taluni mezzi o metodi di caccia e di altre forme di sfruttamento contemplate all'allegato IV. Non sono ammesse riserve di carattere generale.

2. Qualsiasi Parte contraente che estenda l'appli-

cazione della presente Convenzione ad un territorio specificato nella dichiarazione prevista all'articolo 21, paragrafo 2, può, per il territorio in oggetto, formulare una o più riserve conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.

3. Non è ammessa nessun'altra riserva.

4. Qualsiasi Parte contraente che abbia formulato una riserva in virtù dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo può ritirarla in blocco o in parte indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Il ritiro diventerà effettivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 23

1. Qualsiasi Parte contraente può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione con notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia diverrà effettiva il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di sei mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 24

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato firmatario, alla Comunità economica europea firmataria della presente Convenzione, e ad ogni Parte contraente:

- a) qualsiasi forma;
- b) il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c) qualsiasi data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità con gli articoli 19 e 20;
- d) qualsiasi informazione comunicata in virtù delle disposizioni del paragrafo 3, articolo 13;
- e) qualsiasi rapporto elaborato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 15;
- f) qualsiasi emendamento o qualsiasi nuovo allegato adottato in conformità con gli articoli 16 e 17 nonché la data di entrata in vigore di tale emendamento o nuovo allegato;
- g) qualsiasi dichiarazione fatta in virtù delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3, articolo 21;
- h) qualsiasi riserva formulata in virtù delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, articolo 22;

i) il ritiro di qualsiasi riserva effettuato in virtù delle disposizioni del paragrafo 4, articolo 22;

j) qualsiasi notifica fatta in virtù delle disposizioni dell'articolo 23 e la data di entrata in vigore della denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, il 19 settembre 1979, in francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, a ciascuno Stato firmatario e alla Comunità economica europea firmataria nonché ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione o ad aderirvi.

(Seguono le firme)



Allegato II

SPECIE DI FAUNA RIGOROSAMENTE PROTETTE

RETTILI

TESTUDINES

Testudinidae

- Testudo hermanni
- Testudo graeca
- Testudo marginata

Emydidae

- Emys orbicularis
- Mauremys caspica

Dermochelyidae

- Dermochelys coriacea

Cheloniidae

- Caretta caretta
- Lepidochelys kempii
- Chelonia mydas
- Eretmochelys imbricata

SAURIA

Gekkonidae

- Cyrtodactylus kotschy

Chamaeleontidae

- Chamaeleo chamaeleon

Lacertidae

- Algyroides marchi
- Lacerta lepida
- Lacerta parva
- Lacerta simonyi
- Lacerta princeps
- Lacerta viridis
- Podarcis muralis
- Podarcis lilfordi
- Podarcis sicula
- Podarcis filfolensis

Scincidae

- Ablepharus kitaibelii

OPHIDIA

Colubridae

- Coluber hippocrepis
- Elaphe situla
- Elaphe quatuorlineata
- Elaphe longissima
- Coronella austriaca

Viperidae

- Vipera ursinii
- Vipera latasti
- Vipera ammodytes
- Vipera xanthina
- Vipera lebetina
- Vipera kaznakovi

ANFIBI

CAUDATA

Salamandridae

- Salamandra (Mertensiella) luschani
- Salamandrina terdigitata
- Chioglossa lusitanica
- Triturus cristatus

Proteidae

- Proteus anguinus

ANURA

Discoglossidae

- Bombina variegata
- Bombina bombina
- Alytes obstetricans
- Alytes cisternasii

Pelobatidae

- Pelobates cultripes
- Pelobates fuscus

Bufo

- Bufo calamita
- Bufo viridis

Hylidae

- Hyla arborea

Ranidae

- Rana arvalis
- Rana dalmatina
- Rana latastei

Allegato III

SPECIE DI FAUNA PROTETTE

RETTILI

Tutte le specie non incluse nell'Allegato II

ANFIBI

Tutte le specie non incluse nell'Allegato II

CONVENTION DE BERNE

Annexe II : Espèces de faune strictement protégées

VERTÉBRÉS

Amphibiens

CAUDATA

- Salamandridae
 - *Salamandra atra*
 - *Salamandra (Mertensiella) luschani*
 - *Salamandra terdigitata*
 - *Chioglossa lusitanica*
 - *Euproctus montanus*
 - *Euproctus platycephalus*
 - *Triturus cristatus*
 - *Triturus montandoni*
 - *Triturus italicus*
 - *Triturus carnifex*
 - *Triturus dobrogicus*
 - *Triturus karelinii*
- Plethodontidae
 - *Hydromantes genei*
 - *Hydromantes flavus*
 - *Hydromantes supramontes*
 - *Hydromantes imperialis*
 - *Hydromantes italicus*

Proteidae

- *Proteus anguinus*

ANURA

- Discoglossidae
 - *Bombina variegata*
 - *Bombina bombina*
 - *Discoglossus pictus*
 - *Discoglossus galganoi*
 - *Discoglossus sardus*
 - *Discoglossus jeanneae*
 - *Alytes obstetricans*
 - *Alytes cisternasii*
 - *Alytes muletensis*
- Pelobatidae
 - *Pelobates cultripes*
 - *Pelobates fuscus*
 - *Pelobates syriacus*
 - *Pelodytes caucasicus*
- Bufonidae
 - *Bufo calamita*
 - *Bufo viridis*
- Hylidae
 - *Hyla arborea*
 - *Hyla meridionalis*
 - *Hyla sarda*
- Ranidae
 - *Rana arvalis*
 - *Rana dalmatina*
 - *Rana latastei*
 - *Rana iberica*
 - *Rana italica*

Reptiles

TESTUDINES

- Testudinidae
 - *Testudo hermanni*
 - *Testudo graeca*
 - *Testudo marginata*
- Emydidae
 - *Emys orbicularis*
 - *Mauremys caspica*
- Dermochelyidae
 - *Dermochelys coriacea*
- Cheloniidae
 - *Caretta caretta*
 - *Lepidochelys kempii*
- *Chelonia mydas*
- *Eretmochelys imbricata*

SAURIA

- Gekkonidae
 - *Tarentola delalandii*
 - *Tarentola boettgeri*
 - *Tarentola angustimentalis*
 - *Tarentola gomerensis*
 - *Phyllodactylus europaeus*
 - *Cyrtodactylus kotschy*
- Agamidae
 - *Agama stellio*
- Chamaeleontidae
 - *Chamaeleo chamaeleon*
- Lacertidae
 - *Algyroides nigropunctatus*
 - *Algyroides moreoticus*
 - *Algyroides fitzingeri*
 - *Algyroides marchi*
 - *Ophisops elegans*
 - *Lacerta lepida*
 - *Lacerta parva*
 - *Lacerta princeps*
 - *Lacerta viridis*
 - *Lacerta schreiberi*
 - *Lacerta trilineata*
 - *Lacerta agilis*
 - *Lacerta monticola*
 - *Lacerta bedriagae*
 - *Lacerta horvathi*
 - *Lacerta graeca*
 - *Lacerta dugesi*
 - *Gallotia (Lacerta) simonyi*
 - *Gallotia galloti*
 - *Gallotia stehlini*
 - *Podarcis muralis*
 - *Podarcis lilfordi*
 - *Podarcis sicula*
 - *Podarcis filfolensis*
 - *Podarcis pityusensis*
 - *Podarcis tiligueria*
 - *Podarcis wagleriana*
 - *Podarcis melisellensis*
 - *Podarcis taurica*
 - *Podarcis erhardi*
 - *Podarcis peloponnesiaca*
 - *Podarcis milensis*

Anguidae

- *Ophisaurus apodus*

Scincidae

- *Ablepharus kitaibellii*
- *Chalcides ocellatus*
- *Chalcides bedriagai*
- *Chalcides viridiamus*
- *Chalcides sexlineatus*
- *Chalcides occidentalis*
- *Ophiomorus punctatissimus*

OPHIDIA

Colubridae

- *Coluber hippocrepis*
- *Coluber najadum*
- *Coluber viridiflavus*
- *Coluber gemonensis*
- *Coluber jugularis*
- *Elaphe situla*
- *Elaphe quatuorlineata*
- *Elaphe longissima*
- *Natrix tessellata*
- *Coronella austriaca*
- *Telescopus fallax*

Viperidae

- *Vipera ursinii*
- *Vipera latasti*
- *Vipera ammodytes*
- *Vipera xanthina*
- *Vipera lebetina*
- *Vipera kaznakovi*

Direttiva Habitat

Consiglio CEE 92/43 del 21.05.1992 (G.U. CEE n. L206/7 del 25.07.1992)
sulla conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvatiche.
Italia 8.09.1997 n. 357, "Regolamento recante attuazione ... " (Supp. G.U. n. 219/L del 23.10.1997).

La recente emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 in data 8 settembre 1997, (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 248 del 23.10.1997, N. 219/L) cambia radicalmente l'approccio al problema delle reintroduzioni e introduzioni di anfibi e rettili sul territorio italiano. Fino ad allora, infatti non esisteva alcuna normativa valida sull'intero territorio nazionale, per quanto riguardasse le "immissioni erpetologiche" in ambiente naturale. Per questi gruppi, le azioni di immissione venivano al massimo regolamentate dalle normative regionali. Il D.P.R. n. 357 finalmente regola le reintroduzioni e introduzioni di un gran numero di specie animali su tutto il territorio nazionale; esso è infatti il *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*.

Questo decreto disciplina le procedure previste per l'adozione in Italia della direttiva 92/43/CEE detta "Habitat" che si occupa principalmente della conservazione di habitat e specie animali e vegetali considerate di importanza comunitaria (vedi allegati A e B del D.P.R. n. 357, corrispondenti agli allegati I e H della direttiva 92/43). Inoltre, l'articolo 12 del D.P.R. n. 357 disciplina in modo specifico le introduzioni e reintroduzioni delle specie animali e vegetali incluse nell'allegato D (corrispondente all'allegato IV della "Habitat"). Ci sembra importante riportare integralmente questo articolo che regola reintroduzioni e introduzioni anche di numerose specie di anfibi e rettili.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357

"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"

Articolo 12. *Introduzioni e reintroduzioni*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree protette, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato, richiedono al Ministero dell'ambiente le autorizzazioni per la reintroduzione delle specie di cui all'allegato D e per l'introduzione di specie non locali, presentando un apposito studio.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, la reintroduzione di specie di cui all'allegato D, può essere autorizzata dal Ministero dell'ambiente, sentito per quanto di competenza l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o altri organismi tecnico-scientifici competenti, qualora lo studio di cui al comma 1, condotto anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri dell'Unione europea o altrove, assicuri che tale reintroduzione contribuisca in modo efficace a ristabilire uno stato di conservazione soddisfacente per la specie medesima e per l'habitat interessato.

3. L'introduzione di specie non locali può essere autorizzata secondo la procedura di cui al comma 2 qualora lo studio di cui al comma 1 assicuri che non venga arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali, né alla fauna, né alla flora selvatiche locali. Le valutazioni effettuate sono comunicate ai competenti organismi dell'Unione europea.

La tabella 1 riporta tutte le specie di anfibi e rettili presenti sul territorio italiano ed incluse nell'allegato D del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Esse sono dunque quelle soggette alla regolamentazione prevista dall'articolo 12 del sopracitato decreto presidenziale.

Nell'allegato D del D.P.R. n. 357 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale esistono alcuni errori di stampa; i nomi corretti sono indicati a fianco tra parentesi. Inoltre, è importante notare che la nomenclatura utilizzata non risente ancora dei recenti cambiamenti tassonomici: elevazione di sottospecie a specie, cambiamenti nomenclaturali, etc.

(cfr. "Atlante Provvisorio degli anfibi e rettili italiani" pubblicato dalla *Societas Herpetologica Italica* nel 1996).

Tabella Elenco degli anfibi e rettili presenti in Italia e citati nell'allegato D del D.P.R. n. 357: Anfibi e Rettili Italiani di interesse Comunitario che richiedono una protezione rigorosa.

Anfibi	Rettili
<i>Euproctus platicephalus</i>	<i>Caretta caretta</i>
<i>Salamandra atra</i>	<i>Chelonia mydas</i>
<i>Salamandra lanzai</i>	<i>Dermochelys coriacea</i>
<i>Salamandra aurorae</i> (<i>Salamandra atra aurorae</i>)	<i>Emys orbicularis</i>
<i>Salamandrina terdigitata</i>	<i>Testudo hermanni</i>
<i>Triturus carnifex</i>	<i>Testudo graeca</i>
<i>Triturus italicus</i>	<i>Testudo marginata</i>
Proteidae	Sauria
<i>Proteus anguinus</i>	<i>Algyroides fitzingeri</i>
	<i>Algyroides nigropunctatus</i>
Plethodontidae	<i>Lacerta agilis</i>
<i>Speleomantes ambrosii</i>	<i>Lacerta bedriagae</i>
<i>Speleomantes flavus</i>	<i>Lacerta horvathi</i>
<i>Speleomantes genei</i>	<i>Lacerta viridis</i>
<i>Speleomantes italicus</i>	<i>Podarcis filfolensis</i>
<i>Speleomantes supramontes</i> (<i>supramontis</i>)	<i>Podarcis melisselensis</i>
	<i>Podarcis muralis</i>
Discoglossidae	<i>Podarcis sicula</i>
<i>Bombina variegata</i>	<i>Podarcis tiliguerta</i>
<i>Discoglossus pictus</i>	<i>Podarcis wagleriana</i>
<i>Discoglossus sardus</i>	<i>Chalcides ocellatus</i>
	<i>Cyrtopodion kotschy</i>
Ranidae	<i>Phyllodactylus europaeus</i>
<i>Rana dalmatina</i>	
<i>Rana italica</i>	Ophidia
<i>Rana latastei</i>	<i>Coluber hippocrepis</i>
<i>Rana lessonae</i>	<i>Coluber viridiflavus</i>
	<i>Coronella austriaca</i>
Pelobatidae	<i>Elaphe longissima</i>
<i>Pelobates fuscus</i>	<i>Elaphe quatuorlineata</i>
	<i>Elaphe situla</i>
Bufonidae	<i>Natrix natrix cetti</i>
<i>Bufo viridis</i>	<i>Natrix tessellata</i>
	<i>Telescopus falax</i> (<i>fallax</i>)
Hylidae	<i>Vipera ammodytes</i>
<i>Hyla arborea</i>	<i>Vipera ursinii</i>
<i>Hyla meridionalis</i>	
<i>Hyla sarda</i>	

L'approvazione dell'articolo 12 è sicuramente un grande passo avanti in quanto finalmente viene regolamentata una materia (quella delle immissioni di animali non mammiferi e non uccelli) che fino ad ora era affidata al solo buon senso. In attesa di conoscere le interpretazioni ufficiali del Ministero dell'ambiente, ci sembra importante sottolineare i seguenti punti:

- 1) Solo le regioni, le province autonome e gli enti di gestione delle aree protette possono richiedere al Ministero dell'ambiente le autorizzazioni per effettuare progetti di reintroduzione e introduzione delle specie dell'allegato D.
- 2) Le specie dell'allegato D necessitano di autorizzazione del Ministero dell'ambiente per essere reintrodotte in qualunque zona del territorio italiano. Non tutte le specie di anfibi e rettili italiani risultano incluse in tale lista; si tratta comunque di 25 specie di anfibi (e una sottospecie) e 33 di rettili, pari a circa il 70 % delle specie italiane (*Societas Herpetologica Italica*, 1996). Per le restanti specie non incluse nell'allegato D continuano a valere le normative regionali precedenti.
- 3) Il Ministero dell'ambiente autorizza le reintroduzioni delle specie dell'allegato D "sentito per quanto di competenza l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (uccelli e mammiferi) o altri organismi tecnico-scientifici competenti". Questo lascia spazio alle società scientifiche di proporsi come organo consultivo competente su specifici problemi di reintroduzione.
- 4) L'introduzione di specie alloctone può essere autorizzata solo nei casi che non arrechino danno ad habitat o a specie animali o vegetali autoctone.
- 5) La sorveglianza per quanto concerne questo decreto viene affidata al Corpo forestale dello Stato (articolo 15 del D.P.R. n. 357).
- 6) Non esistono specifici divieti e non sono previste sanzioni per chi non si adegua a questo regolamento.

Bibliografia

Societas Herpetologica Italica (1996) - Atlante provvisorio degli anfibi e rettili italiani. Ann. Mus. Civ. St. Nat., "G. Doria", Genova, 91: 95-178.

29/A. MINISTERO DELL'AMBIENTE

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (1).

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, relativa alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica onoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 2 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997, che ha espresso parere favorevole condizionato all'accettazione di alcuni emendamenti;

Considerato che non può essere accettato l'emendamento aggiuntivo, proposto dalla citata Conferenza, al comma 1 dell'articolo 4 e, conseguentemente, l'emendamento che abroga l'articolo 15 in quanto, in base all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, spetta al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza nelle zone speciali di conservazione, salvo quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che non possono essere accettati gli emendamenti, proposti dalla citata Conferenza, al comma 2 dell'articolo 7, al comma 1 dell'articolo 10 ed al comma 1 dell'articolo 11, in quanto la tutela

della flora e della fauna rappresenta un interesse fondamentale dello Stato, come di recente ribadito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 22 luglio 1996 e che la competenza in tale materia spetta al Ministero dell'ambiente, come stabilito dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del medesimo Ministero;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

1. Campo di applicazione. — 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate negli allegati B, D ed E al presente regolamento.
2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

2. Definizioni. — 1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed f) del presente articolo;
- b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;
- c) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:
 - 1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;
 - 2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;
 - 3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea;
 - d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato A al presente regolamento con un asterisco (*).
- e) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie

tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito «soddisfacente» quando:

- 1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in espansione;
- 2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
- 3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera f) del presente articolo;

g) habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

g) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

- 1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del palcatrice occidentale;
- 2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;
- 3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;
- 4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;

h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g) del presente articolo per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'allegato B al presente regolamento con un asterisco (*);

i) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie, possono alterare a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di conservazione è considerato «soddisfacente» quando:

- 1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;
- 2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;
- 3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;

l) sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata;

m) sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;

n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il

sito è designato;

o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato D e nell'allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione;

p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;

q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti esista;

r) introduzione: immissione di una entità animale o vegetale in un'area posta al di fuori del suo areale di documentata presenza naturale.

3. *Zone speciali di conservazione.* -- 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con proprio procedimento, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat delle specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente, ai fini della formulazione della proposta del Ministro dell'ambiente alla Commissione europea, dei siti di importanza comunitaria, per costituire la rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000».

2. Il Ministro dell'ambiente, in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette, di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (2), designa con proprio decreto i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.

3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce nell'ambito delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (2), le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

4. Il Ministro dell'ambiente trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino.

(2) Riportata al n. XXVII.

4. *Misure di conservazione.* -- 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per i siti di importanza comunitaria, entro tre mesi, dall'inclusione nell'elenco definito dalla Commissione europea, le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che

implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.

3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadono all'interno delle aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente.

5. *Valutazione di incidenza.* – 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori, presentano al Ministero dell'ambiente, nel caso di piani a rilevanza nazionale, o alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale, una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

3. I proponenti di progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (3), e successive modifiche ed integrazioni ad agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (4), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, nel caso in cui tali progetti si riferiscono ad interventi ai quali non si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, presentano all'autorità competente allo svolgimento di tale procedura una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

4. La relazione di cui ai commi 2 e 3 deve fare riferimento ai contenuti di cui all'allegato G al presente regolamento.

5. Nel caso in cui i progetti si riferiscono ad interventi ai quali si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, si procede ai sensi della vigente normativa in materia.

6. Le autorità di cui ai commi 2 e 3 effettuano la valutazione di incidenza dei piani o progetti sui siti di importanza comunitaria, entro novanta giorni dal ricevimento della relazione di cui ai commi 2 e 3, accertando che non ne pregiudica né l'integrità, tenendo conto anche delle possibili interazioni con altri piani e progetti, e qualora ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette, sentito l'ente di gestione dell'area. Le Autorità di cui ai commi 2 e 3 possono chiedere una sola volta integrazioni della relazione ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente del piano o progetto deve attenersi. Nel caso in cui la predetta autorità chiede integrazioni della relazione, il termine per la valutazione di incidenza è interrotto e decorre dalla data in cui le integrazioni pervengono all'autorità medesima.

7. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o del progetto acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato alla realizzazione del piano o del progetto.

8. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente per le finalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

9. Qualora nei siti ricordano tipi di habitat naturali e specie prioritari il piano o il progetto di cui sia

stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

(3) Riportato al n. VI.

(4) Riportato al n. LIV.

6. *Zone di protezione speciale.* – 1. Gli obblighi derivanti dall'articolo 4, commi 2 e 3, e dall'articolo 5 del presente regolamento si applicano anche alle zone di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (5).

(5) Riportata alla voce CACCA.

7. *Monitoraggio.* – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le idonee misure per garantire il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministero dell'ambiente definisce con proprio decreto, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, le linee guida per il monitoraggio.

TUTELA DELLE SPECIE

8. *Tutela delle specie faunistiche.* – 1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:

a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;

d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera o), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli licitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera o), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.

5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.

9. *Tutela delle specie vegetali.* – 1. Per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di:

a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;

b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.

10. *Prelevi.* - 1. Il Ministero dell'ambiente, sentito per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, qualora rinvii necessario, sulla base dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 7, con proprio decreto stabilisce misure adeguate affinché il prelievo, nell'ambiente naturale, degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'articolo 8, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il mantenimento dello suddetto specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare, in particolare, oltre alla prosecuzione del monitoraggio di cui all'articolo 7:

- a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;
- b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale o di sfruttare determinate popolazioni;
- c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;
- d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinetiche o alitiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione;
- e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote;
- f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;

g) l'alleveramento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurre il prelievo nell'ambiente naturale;

h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'articolo 8, e in particolare:

- a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);
- b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).

11. *Dereghe.* - 1. Il Ministero dell'ambiente, sentito per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare la dereghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la dereghe non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità:

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) per prevenire danni gravi, specificamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio litico, alle acque ed alla proprietà;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per

operazioni di riproduzione necessario a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

c) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D.

2. Qualora le dereghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità, e in particolare:

- a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);
- b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).

3. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle dereghe concesse, che dovrà indicare:

- a) le specie alle quali si applicano le dereghe e il motivo della dereghe, compresa la natura dei rischi, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
- b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le dereghe;
- d) l'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all'autorizzazione;
- e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

12. *Introduzioni e reintroduzioni.* - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree protette, scelti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato, richiedono al Ministero dell'ambiente le autorizzazioni per la reintroduzione delle specie di cui all'allegato D e per l'introduzione di specie non locali, presentando un apposito studio.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (6), la reintroduzione di specie di cui all'allegato D, può essere autorizzata dal Ministero dell'ambiente, sentito per quanto di competenza l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o altri organismi tecnico-scientifici competenti, qualora lo studio di cui al comma 1, condotto anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri dell'Unione europea o altrove, assicuri che tale reintroduzione contribuisca in modo efficace a ristabilire uno stato di conservazione soddisfacente per la specie medesima e per l'habitat interessato.

3. L'introduzione di specie non locali può essere autorizzata secondo la procedura di cui al comma 2 qualora lo studio di cui al comma 1 assicuri che non venga arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali né alla fauna, né alla flora selvatiche locali. Le valutazioni effettuate sono comunicate ai competenti organismi dell'Unione europea.

(6) Riferita alla voce CACCIA.

13. *Informazione.* - 1. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali

risultati del monitoraggio di cui all'articolo 7.

2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente un rapporto, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale sulle attività di valutazione di incidenza di piani e progetti e sulle eventuali misure compensative di cui all'articolo 5.

14. *Ricerca e istruzione.* -- 1. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Promuove altresì programmi di ricerca per il monitoraggio di cui all'articolo 7.

2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'articolo 5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'articolo 3.

3. Il Ministero dell'ambiente d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat, nonché gli habitat naturali.

15. *Sorveglianza.* -- 1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della *legge 8 luglio 1986 n. 349* (7), e dall'articolo 21 della *legge 6 dicembre 1991, n. 394* (8), esercita le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento.

(7) Ripontata al n. 1.

(8) Ripontata al n. XXVII.

16. *Procedura di modifica degli allegati.* -- 1. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G fanno parte integrante del presente regolamento.

2. Gli allegati al presente regolamento vengono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria.

17. *Entrata in vigore.* -- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO A
(previsto dall'art. 1, comma 1)

TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE
RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Omissis

ALLEGATO B
(previsto dall'art. 1, comma 1)

pag. 9

SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE
RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Omissis

ALLEGATO C
(previsto dall'art. 16, comma 1)

CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI SITI DI IMPORTANZA
COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Omissis

ALLEGATO D
(previsto dall'art. 1, comma 1)

SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA
PROTEZIONE RIGOROSA

Omissis

ALLEGATO E
(previsto dall'art. 1, comma 1)

SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO NELLA
NATURA E IL CUI SPRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI MISURE DI
GESTIONE

Omissis

ALLEGATO F
(previsto dall'art. 10, comma 3, lettera a)

METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE NONCHE' MODALITA' DI TRASPORTO
VIETATI

Omissis

ALLEGATO G
(previsto dall'art. 5, comma 4)

CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI

Omissis

Legge "Animali Pericolosi"

Decreto Min. 19.04.1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione" (G.U. n. 232 del 3.10.1996).

Aggiornamento alla GU 06/01/98

97. COMMERCIO CON L'ESTERO

I) Provvedimenti vari

D.M. 19 aprile 1996 (1).

Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1996, n. 232.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto

**CON I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA SANITÀ E DELLE RISORSE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI**

Vista la *legge 7 febbraio 1992, n. 150*, recante la «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»;

Vista la *legge 11 febbraio 1992, n. 157*, recante le «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Visto il *decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 marzo 1993, n. 59*, recante: «Modifiche ed integrazioni alla *legge 7 febbraio 1992, n. 150*, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione»;

Visto il *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116*, recante la «Attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici»;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che siano fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della *legge 11 febbraio 1992, n. 157*;

Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali siano stabiliti i criteri da applicare nella individuazione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, e che venga redatto l'elenco di tali esemplari;

Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge nel quale viene indicato il significato di esemplare di specie selvatica, esemplare nato in cattività ed esemplare riprodotto in cattività;

Considerato che determinate specie di mammiferi e rettili selvatici possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Considerato che determinate specie di mammiferi selvatici sono oggetto di allevamento per scopi produttivi e sono sottoposti a norme in materia sanitaria e di disciplina dell'attività produttiva;

Visto l'art. 17 della citata *legge 11 febbraio 1992, n. 157*, il quale prevede che le regioni possano autorizzare gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed

amatoriale;

Viste le risultanze della Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 25 maggio 1995, presso il servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente;

Decreta:

1. 1. Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo.

2. 1. Nell'allegato A al presente articolo sono indicate le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica individuate sulla base dei criteri stabiliti dal precedente articolo e per le quali è proibita la detenzione.

3. 1. Sono esclusi dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo gli esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività riportati nell'allegato B al presente decreto ed appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 17 della *legge 11 febbraio 1992, n. 157* (2).

2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private, autorizzate ai sensi dell'art. 12 del *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116* (3), sono esentate dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo.

(2) Riportata alla voce CACCIA.

(3) Riportato alla voce SANITÀ PUBBLICA.

ALLEGATO A

ELENCO DELLE SPECIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 2 E PER LE QUALI E' PROIBITA LA
DETENZIONE DI ESEMPLARI VIVI

In tale allegato sono riportati, in ordine sistematico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei rettili e dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del decreto in oggetto.

Ad esso appartengono:

tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale;

tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti da una riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica e comunque riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione;

tutti gli esemplari riprodotti in cattività intesi come individui provenienti da genitori nati in cattività.

Con la dizione «tutti i generi, tutte le specie» si intende che l'intera famiglia, intesa come unità tassonomica superiore, rientra nella sfera di influenza del divieto.

Nel caso in cui vengano citate una o più specie di un genere, si intende che solo tali specie sono incluse e non tutte le altre appartenenti allo stesso genere.

Classe MAMMALIA

Ordine MARSUPIALIA		
Famiglia Dasyuridae	tutti i generi tutte le specie	Topi e Ratti Marsupiali
Macropodidae	tutti i generi tutte le specie	Canguri
Ordine PRIMATES		
Famiglia Cheirogaleidae	tutti i generi tutte le specie	Lemuri pigmei
Lemuridae	tutti i generi tutte le specie	Lemuri
Indriidae	tutti i generi tutte le specie	Lemuri saltatori
Daubentoniidae	tutti i generi tutte le specie	Aye-aye
Lorisidae	tutti i generi tutte le specie	Lorisini
Tarsiidae	tutti i generi tutte le specie	Tarsidi
Callitrichidae	tutti i generi tutte le specie	Scimmie orso
Cebidae	tutti i generi tutte le specie	Scimmie del nuovo mondo
Cercopithecidae	tutti i generi tutte le specie	Scimmie del vecchio mondo
Hylobatidae	tutti i generi tutte le specie	Gibboni
Pongidae	tutti i generi tutte le specie	Orango, Scimpanzè, Gorilla
Ordine CARNIVORA		
Famiglia Canidae	tutti i generi tutte le specie	Lupi, Volpi, sciacalli, coyote
Ursidae	tutti i generi tutte le specie	Orsi
Procyonidae	tutti i generi tutte le specie	Orsi lavatori
Aliuridae	tutti i generi tutte le specie	Panda
Mustelidae		
Genere Eira	tutte le specie	Tayra
Gulo	tutte le specie	Ghiottone
Mellivora	tutte le specie	Tasso del miele
Meles	tutte le specie	Tassi
Arctonyx	tutte le specie	Tassi
Mydaus	tutte le specie	Tassi
Taxidea	tutte le specie	Tassi
Lutra	tutte le specie	Lontre
Pteronura	tutte le specie	Lontra gigante
Aonyx	tutte le specie	Lontre
Enhydra	tutte le specie	Lontra marina
Hyaenidae	tutti i generi tutte le specie	Iene
Falidae	tutti i generi tutte le specie	Leoni, tigri, pantere, etc.
Ordine PROBOSCIDEA		
Famiglia Elephantidae	tutti i generi tutte le specie	Elefanti
Ordine PERISSODACTYLA		
Famiglia Rhinocerotidae	tutti i generi tutte le specie	Rinoceronti
Ordine ARTIODACTYLA		
Famiglia Suidae	tutti i generi tutte le specie	Cinghiali
Tayassuidae	tutti i generi	

Hippopotamidae	tutte le specie tutti i generi	Pecari
Cervidae	tutte le specie tutti i generi	Ippopotami
Bovidae	tutte le specie tutti i generi tutte le specie	Cervi, alce, daino, etc.
Ordine RODENTIA		Antilopi, bufali, caprini, etc.
Famiglia Hystricidae	tutti i generi tutte le specie	Istrici
Erithizontidae	tutti i generi tutte le specie	Istrici arborei
Hydrochoeridae	tutti i generi tutte le specie	Capibara
Dinomyidae	tutti i generi tutte le specie	Paracana
Dasyproctidae	tutti i generi tutte le specie	Aguti

Classe REPTILIA

Ordine TESTUDINES		
Famiglia Bataguridae		
Genere Mauremys	M. caspica	Mauremide caspica
Famiglia Chelydridae		
Genere Chelydra	C. serpentina	Tartaruga azzannatrice
Macrocllemmis	M. temminchi	Tartaruga alligatore
Ordine CROCODYLIA		
Famiglia Crocodylidae		
Genere Crocodylus	tutte le specie	Coccodrilli
Tomistoma	tutte le specie	Tomistoma
Osteolaemus	tutte le specie	Osteolemo
Famiglia Alligatoridae		
Genere Alligator	tutte le specie	Alligatori
Caiman	tutte le specie	Caimani
Melanosuchus	tutte le specie	Caimano nero
Ordine SQUAMATA		
Famiglia Helodermatidae		
Genere Heloderma	tutte le specie	Gila
Famiglia Varanidae		
Genere Varanus	tutte le specie	Varani
Famiglia Boidae		
Genere Python	P. reticulatus	Pitone reticolato
Enectes	E. marinus	Anaconda
Famiglia Elapidae	tutti i generi tutte le specie	Cobra, mamba, corallo, etc.
Colubridae		
Genere Atractapsis	tutte le specie	Atrattapsidi
Dispholidus	D. typus	
Thelotornis	T. kirtlandii	
Famiglia Viperidae		
Sottofamiglia Viperinae	tutti i generi tutte le specie	Vipere
Crotalinae	tutti i generi tutte le specie	Mocassini, serpenti a sonagli.

ELENCO DELLE SPECIE ALLEVABILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 17
DELLA LEGGE N. 157 DEL 1992

In tale allegato sono riportati, in ordine tassonomico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del presente decreto, e cioè tutti gli individui il cui allevamento è consentito ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 18 della *legge 11 febbraio 1992, n. 157*, e che pertanto non rientrano nel divieto previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Restano esclusi dal campo di applicazione del decreto l'allevamento e la detenzione degli animali domestici.

Classe MAMMALIA

Ordine CARNIVORA

Famiglia Canidae

Genere Vulpes	V. vulpes	Volpe
---------------	-----------	-------

Ordine ARTIODACTYLA

Famiglia Suidae

Genere Sus	S. scrofa	Cinghiale
------------	-----------	-----------

Famiglia Cervidae

Genere Cervus	C. elephus	Cervo
---------------	------------	-------

Genere Capreolus	C. capreolus	Capriolo
------------------	--------------	----------

Genere Dama	D. dama	Daino
-------------	---------	-------

Famiglia Bovidae

Genere Ovis	O. orientalis	Muflone
-------------	---------------	---------

Leggi Regionali

Leggi Regionali

LOMBARDIA

Legge Regionale n. 33 del 27.07.1977 "Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica"

§ 4.4.8 - L.R. 27 luglio 1977, n. 33.

Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica.
(B.U. 29 luglio 1977, n. 30, suppl. ord.).

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità.

1. La regione Lombardia, ferme restando le competenze dello Stato, disciplina con la presente legge la tutela dei luoghi di particolare interesse naturalistico locale, di alcune specie animali, del loro ambiente di vita, di alcune specie della flora spontanea, ivi compresi i funghi, e regola gli interventi pubblici e privati a tali beni connessi, ai fini della garanzia dell'assetto ambientale di cui all'art. 3 dello statuto regionale.

Titolo II BIOTOP E GEOTOP SOTTOPOSTI A TUTELA

Artt. 2. - 6. (Omissis) (1).

Titolo III TUTELA DEGLI AMBIENTI LACUSTRI E FLUVIALI

Art. 7. Divieti ed interventi di ripristino.

1. Nelle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di 100 metri dal limite del demanio è fatto divieto di depositare o immettere rifiuti di qualsiasi genere ed i comuni, secondo le loro competenze a norma della legge 20 marzo 1941, n. 366, curano la pulizia delle rive obbligando anche coloro i quali abbiano abbandonato rifiuti all'asportazione degli stessi ed al trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento.

2. Ove i privati non provvedano i comuni curano l'asportazione, il trasporto e lo smaltimento a nome ed a spese degli stessi.

3. Ugualmente è fatto divieto di immissione di idrocarburi, salvo le normali perdite dei natanti, nelle acque dei laghi e dei fiumi e coloro i quali ne siano responsabili sono obbligati a provvedere alle spese per l'asportazione e lo smaltimento degli stessi che saranno eseguiti a cura delle province.

4. Coloro i quali abbiano direttamente o indirettamente determinato morie di pesci, accertate dai competenti uffici provinciali, sono tenuti a provvedere alla raccolta delle spoglie, alla loro eliminazione ed al ripopolamento delle acque danneggiate secondo le modalità tecniche fissate dalle province stesse.

5. Ove i responsabili non provvedano le province curano gli interventi di cui al precedente comma a nome ed a spese degli stessi.

Art. 8. Interventi di emergenza.

1. Nel caso di inquinamenti accidentali che investono ambienti lacustri o fluviali con carattere di eccezionalità e per i quali è necessario un intervento di emergenza, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone o promuove, con gli enti locali ed i privati eventualmente interessati, un programma di interventi di disinquinamento comprensivo del piano tecnico e finanziario e delle modalità di coordinamento e di organizzazione delle iniziative da assumersi.

2. La giunta regionale, in attuazione del programma di cui al precedente comma, assegna agli enti locali i contributi in capitale per la sua realizzazione nel limite dello stanziamento appositamente iscritto nel bilancio regionale. Con lo stesso atto la giunta regionale determina tempi e modalità dell'erogazione dei contributi medesimi.

Art. 9. Interventi pubblici.

1. La regione Lombardia interviene per tutelare gli ambienti lacustri e fluviali da compromissioni derivanti da interventi antropici, qualora non sia possibile identificare i responsabili, ovvero conseguenti ad eventi naturali.

2. In particolare saranno curati:

- 1) l'asportazione e trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento dei rifiuti e detriti esistenti sulle acque dei laghi e dei fiumi o accumulati lungo le rive per effetto delle correnti;
- 2) lo sfalcio, l'asportazione dal bacino e l'eliminazione delle macrofite delle sponde lacustri quando l'eccessivo sviluppo di tale vegetazione dia luogo ad un innaturale incremento dell'eutrofizzazione;
- 3) l'asportazione e trasporto presso idonei centri di smaltimento dei detriti e rifiuti accumulatisi lungo le rive per effetto di eventi idrologici;
- 4) l'asportazione delle superfici lacustri e fluviali di idrocarburi;
- 5) la rimozione di materiali sommersi che possano arrecare danno alla navigazione;
- 6) le operazioni di controllo degli equilibri tra le specie ittiche nonché la rimozione delle spoglie di pesci conseguenti a morie;
- 7) l'asportazione di alghe da zone fluviali semi-confinare.

Art. 10. Deleghe.

1. Ai sensi dell'art. 45 dello statuto e fatta salva la titolarità dei rapporti con le altre regioni, gli interventi di cui al precedente articolo sono delegati alle province competenti per territorio.

Art. 11. Riparto dei fondi necessari.

1. Le spese sostenute dalle province per gli interventi ad esse delegate dal precedente art. 10 sono a carico della regione; le assegnazioni spettanti alle singole province sono determinate sulla scorta di specifici programmi da esse elaborati corredati da preventivi di spesa, articolati in costi direttamente imputabili agli interventi di cui al precedente art. 9 ed in costi generali indivisibili.

2. Le amministrazioni provinciali debbono comunque presentare, entro il 31 ottobre di ciascun anno:

- a) una relazione che illustri le finalità e le caratteristiche degli interventi previsti nell'anno successivo, con specifico riferimento ai luoghi, tempi e modalità di attuazione;
- b) un dettagliato preventivo delle spese da sostenersi nell'anno successivo, articolato per singoli interventi, prevedendo le spese generali indivisibili in modo virtuale in relazione agli atti contabili degli enti stessi.

3. Una quota del 5% della spesa autorizzata per i singoli esercizi è riservata dalla regione alla copertura di spese eccezionali impreviste e per la parte non utilizzata nell'anno è posta in detrazione della quota relativa all'anno successivo.

4. Con delibera della giunta regionale sono ripartiti i fondi annualmente disponibili tra le province, cui sono erogate le somme di competenza con decreto del presidente della giunta regionale.

5. I presidenti delle giunte provinciali curano annualmente la contabilizzazione dei fondi impiegati, giustificando le spese generali indivisibili in modo virtuale in relazione agli atti contabili degli enti stessi (2).

**Titolo IV
TUTELA DELLA FAUNA MINORE**

Art. 12. Formica Rufa.

1. La distruzione, dispersione o alterazione di nidi di formiche del gruppo «formica Rufa» o l'asportazione di uova, larve, bozzoli e adulti sono vietate.

2. E' altresì vietato commerciare e vendere, salve le attività del corpo forestale per scopi di lotta biologica, nidi di formiche del gruppo Rufa, nonché uova, larve, bozzoli e adulti di tali specie.

3. Le specie protette del gruppo «formica Rufa» sono: formica Lugubris, formica Rufa, formica Aquilonia, formica Polyetena.

Art. 13. Raccolta per scopi didattici e scientifici.

1. La raccolta di nidi di formiche del gruppo Rufa, di uova, larve e adulti per scopi scientifici o didattici è ammessa nei modi di cui al successivo art. 20.

Art. 14. Anfibi e molluschi.

1. Durante l'intero arco dell'anno la raccolta o distruzione di uova e la cattura od uccisione di girini di tutte le specie di anfibi sono vietate.

2. Dall'1 febbraio al 30 giugno è vietata la cattura di tutte le specie di anfibi del genere rana.

3. Dall'1 marzo al 30 settembre è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi del genere *Helix*.
4. Nel restante periodo dell'anno la cattura di rane adulte e di lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore a due kilogrammi per persona.
5. La cattura di rane e di lumache non è ammessa durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
6. La cattura, il trasporto ed il commercio di rospi del genere *Bufo* sono vietati.

Art. 15. Gamberi.

1. La cattura, il trasporto ed il commercio di gamberi d'acqua dolce (*Astacus Fluviatilis*) sono vietati.

**Titolo V
TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA**

Art. 16. Cortica erbosa superficiale.

1. La cortica erbosa e lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati.
2. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali, restando escluso il trasporto al di fuori del fondo da cui la cortica erbosa e lo strato superficiale dei terreni siano stati prelevati.
3. Sono ammesse le medesime operazioni nel caso di opere edificatorie, di urbanizzazione o di attività estrattive di cava debitamente autorizzate (3).
- 3-bis. Nel provvedimento di concessione o di autorizzazione sarà indicato, ove necessario, il luogo di recapito della cortica erbosa e dello strato superficiale di terreno da asportare. I relativi oneri sono a carico del titolare del provvedimento (4).
4. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo la cortica erbosa e lo strato superficiale dei terreni destinati a vivai.

Art. 17. Vegetazione erbacea ed arbustiva.

1. La vegetazione spontanea prodottasi nei corpi d'acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni, non può essere danneggiata o distrutta, salvo quanto previsto dal precedente art. 9.
- 1 bis. Sono fatti salvi altresì i normali interventi di sfalcio e fresatura per la pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua superficiali, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione e la loro percorribilità, nonché gli interventi manutentivi connessi all'ordinato esercizio agricolo e quelli ordinati ed autorizzati dalle autorità competenti (5).
- 1 ter. Sono altresì fatti salvi i normali interventi di pulizia e manutenzione lungo le rive dei corpi d'acqua, le separazioni dei terreni agrari e gli arginelli di campagna (5).
2. Sono ammessi gli interventi nelle pertinenze idrauliche regolate dal R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338.
3. Sugli stessi terreni sono peraltro ammessi interventi di modifica della vegetazione volti alla migliore difesa ambientale, ivi compreso l'impianto di pioppeti artificiali o di altre colture arboree a rapido accrescimento, previa autorizzazione del presidente della giunta regionale o, per sua delega, dell'assessore competente, su parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.
4. L'eliminazione della vegetazione arborea o arbustiva mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide è vietata lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, le scarpate ed i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche (6).

Art. 18. Flora spontanea protetta.

1. Agli effetti della presente legge è considerata flora spontanea protetta l'insieme di quelle specie che hanno la loro maggior diffusione nel sottobosco, nei pascoli montani, tra le rocce, sulle rive dei corsi d'acqua, nei prati di pianura e che siano comprese negli appositi elenchi di cui al successivo art. 22.
2. Egualmente rientrano tra le specie di cui al primo comma tutte le specie di funghi e di frutti del sottobosco, quali mirtilli, lamponi, fragole, more e simili.

Art. 19. Raccolta controllata.

1. La raccolta controllata della flora spontanea protetta e dei frutti del sottobosco è ammessa con le limitazioni di quantità indicate nel comma seguente (7).
2. Per ciascuna giornata di raccolta e per ogni raccogliitore possono essere raccolti sei esemplari per ogni specie di fiore e un chilogrammo di frutti del sottobosco, ove la raccolta sia operata da più raccoglitori congiuntamente possono essere raccolti complessivamente venticinque esemplari per ogni specie di fiore e

quattro chilogrammi di frutti di sottobosco (7a)

3. I proprietari pubblici o privati di terreni in cui sussista flora spontanea protetta possono chiedere l'autorizzazione alla chiusura dei loro fondi ai raccoglitori.

4. L'autorizzazione è concessa:

- in zona di parco dal presidente del consorzio del parco;
- in zona di biotopo e di geotopo dall'autorità cui è affidato il governo di dette aree;
- nel restante territorio dal presidente della provincia, in considerazione della protezione della flora spontanea di cui al precedente art. 18 e dietro pagamento di un contributo di L. 10.000 per ettaro, da destinarsi alle spese di vigilanza.

5. La chiusura dei fondi deve essere opportunamente indicata a cura del proprietario mediante cartelli di foggia e caratteristiche di apposizione da determinarsi nel provvedimento autorizzativo.

6. Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti di colture.

Art. 20. Raccolta a fini scientifici e didattici.

1. Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca scientifica e le scuole pubbliche possono procedere a raccolte anche in deroga agli artt. 12 e 19 purché le persone incaricate siano all'uopo abilitate con atto scritto, da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza, del responsabile dei soggetti suddetti. Tale atto deve indicare nominativamente le persone abilitate, la durata, le modalità e le quantità massime di raccolta.

2. Di tali raccolte deve essere dato preavviso, con anticipo di dieci giorni, agli ispettorati ripartimentali delle foreste i quali possono, in considerazione di esigenze di tutela inibire o limitare le raccolte.

3. Quanto raccolto a norma del presente articolo non può essere soggetto di commercio o di cessione ad alcun titolo.

Art. 21. Divieti di danneggiamento.

1. L'estirpazione o il danneggiamento di radici, bulbi, tuberi, miceli e parti aeree propri della flora spontanea protetta, sono vietati.

2. Il divieto, non si applica nei casi in cui tali interventi siano inscindibilmente connessi con le pratiche colturali, come nell'ipotesi di falciatura per fienagioni e simili.

Art. 22. Elenchi delle specie di flora protetta. (7b)

1. La giunta regionale, su indicazione di esperti botanici e sentito il parere degli ispettorati ripartimentali delle foreste, predispone, con apposito decreto, l'elenco delle specie floristiche spontanee protette, ivi compresi i funghi ed i frutti del sottobosco.

2. L'elenco oltre all'ordinaria pubblicità legale, è reso noto mediante appositi manifesti da affiggersi agli albi pretori dei comuni e della provincia.

3. I presidenti delle province possono prevedere limiti più restrittivi di quelli indicati al precedente art. 19 e interdire la raccolta di determinate specie protette in tutto il territorio provinciale o in sue parti determinate, in relazione allo stato di sviluppo e diffusione delle specie stesse.

4. Tali provvedimenti sono resi noti con le forme di cui al secondo comma e, nel caso di divieto di raccolta, quando sia opportuno, mediante appositi cartelli affissi a pali lungo i confini delle zone in cui la raccolta è interdetta.

Art. 23. Piante officinali.

1. Sono considerate protette ai fini della presente legge le piante officinali spontanee di cui all'elenco del R.D. 26 maggio 1932, n. 772.

2. La loro raccolta, quando non si tratti di piante comprese negli elenchi di cui all'art. 22 della presente legge, è soggetta ad autorizzazione da parte del sindaco competente per territorio previo parere favorevole dell'ispettorato ripartimentale delle foreste da rilasciarsi su un modulo fornito dalla regione, contenente le prescrizioni e modalità tecniche di raccolta, disposte dall'ispettorato forestale.

3. I richiedenti, che devono essere in età lavorativa indicano nella domanda le specie delle piante e le località ove intendono esercitare la raccolta.

4. I nominativi delle persone autorizzate devono essere trascritti su apposito registro da istituirsi presso ogni comune.

Art. 24. Tartufi.

1. La procedura stabilita dal precedente art. 23 si applica anche per le autorizzazioni alla raccolta dei tartufi che rimane disciplinata per il resto dalla legge 17 luglio 1970, n. 568.

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25. Ricerche scientifiche.

1. La giunta regionale, nell'ambito delle normative di cui alle leggi regionali 22 aprile 1974, n. 21 e 3 settembre 1974, n. 57, dispone o richiede l'esecuzione di studi, ricerche ed esperimenti atti ad individuare le modalità di tutela dell'ambiente naturale.

Art. 26. Istruzione e propaganda. (Omissis) (8).

Art. 27. Vigilanza.

1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalle disposizioni della presente legge è affidata oltre che al personale espressamente autorizzato dagli enti gestori delle aree protette, al personale del corpo forestale impiegato dalla regione, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate appartenenti al servizio di vigilanza ecologica di cui alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 105 (9).

2. Ai soggetti di cui al comma precedente compete l'accertamento delle trasgressioni, ai sensi delle vigenti leggi regionali (9).

3. Su segnalazione e denuncia inoltrata, con qualunque mezzo senza necessità di atto scritto, da enti, associazioni riconosciute o da singoli cittadini che dichiarano la loro identità, i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi dispongono attraverso il personale di cui ai commi precedenti, immediati sopralluoghi e verifiche onde pervenire all'accertamento di eventuali sanzioni stabilite dall'articolo seguente.

4. Della segnalazione o denuncia viene fatta annotazione su apposito registro comunale, con l'indicazione dell'ente o persona da cui essa proviene.

5. Annualmente il registro viene esposto all'albo comunale per 10 giorni consecutivi insieme con l'annotazione relativa all'esito degli accertamenti disposti a seguito delle segnalazioni e denunce pervenute.

Art. 28. Sanzioni.

1. (Omissis) (10).

2. Per la violazione dei divieti previsti all'art. 7, si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 5.000.000, fermo restando l'obbligo della remissione in pristino stato. L'irrogazione della sanzione spetta al sindaco del comune competente per territorio nei casi previsti dal primo comma dell'art. 7 ed al presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio nei casi previsti dal terzo comma di detto articolo.

3. Per la violazione dei divieti previsti agli artt. 12, 14, 15 e 17 nonché dei divieti previsti agli artt. 16, 21 e 23 primo comma, o posti con i provvedimenti di cui all'art. 22 terzo comma, e 23 secondo comma, ovvero per il mancato rispetto delle limitazioni di quantità di cui all'art. 19, si applica la sanzione amministrativa da L. 80.000 a L. 800.000. L'irrogazione della sanzione spetta al presidente dell'amministrazione provinciale territorialmente competente, salvo che le violazioni siano commesse nelle zone di parco, nel qual caso l'irrogazione spetta al presidente del consorzio del parco.

4. I proventi delle sanzioni di cui ai commi precedenti sono devoluti agli enti i cui organismi sono rispettivamente competenti per l'irrogazione delle stesse.

5. Gli esemplari di fauna minore protetta o di flora spontanea protetta da chiunque detenuti in quantità superiori a quelle consentite ovvero comunque raccolti o detenuti in contrasto con i divieti e le prescrizioni della presente legge sono soggetti alla confisca amministrativa.

6. Per le violazioni accertate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 28 della L.R. 27 luglio 1977, n. 33 (11).

Art. 29. Disposizioni finanziarie.

1. Per gli interventi di cui al precedente art. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di L. 1.500 milioni al cui finanziamento si provvede, mediante utilizzazione ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, rispettivamente per L. 520.000.000 e per L. 980.000.000, delle disponibilità residue dei fondi globali per il finanziamento di spese in capitale e di investimento in attuazione del programma regionale di sviluppo iscritti ai capitoli 281100 e 281101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1976.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1977, al titolo II, sezione VI, rubrica 4 è istituito il capitolo 264110, cat. 10 con la denominazione «Oneri per interventi di disinquinamento e bonifica di

emergenza di ambienti lacustri e fluviali» e con la dotazione di L. 1.500.000.000.

3. (Omissis) (12).

Art. 30. Disposizioni abrogate.

1. E' abrogato il tit. II «Protezione della flora spontanea» della L.R. 17 dicembre 1973, n. 58.

Art. 31. Dichiarazione d'urgenza.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

(1) Articoli abrogati dalla L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

(2) Articolo così sostituito dalla L.R. 6 giugno 1980, n. 71.

(3) Comma così modificato dalla L.R. 6 giugno 1980, n. 71.

(4) Comma aggiunto dalla L.R. 6 giugno 1980, n. 71.

(5) Comma aggiunto dalla L.R. 22 maggio 1987, n. 18.

(6) Articolo così sostituito dalla L.R. 6 giugno 1980, n. 71.

(7) Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 23 giugno 1997, n. 24.

(7a) Comma già modificato dalla L.R. 12 agosto 1989, n. 31, ora così sostituito dall'art. 19 della L.R. 23 giugno 1997, n. 24.

(7b) Con Del. G.R. 27 giugno 1996, n. 6/15217 è stato modificato l'elenco regionale delle specie di flora spontanea protette con l'inserimento della specie *Aruncus dioicus*. Vedi B.U. 3 settembre 1996, n. 36 - 1° suppl. straord.

(8) Articolo abrogato dalla L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

(9) Comma così sostituito dalla L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

(10) Comma abrogato dalla L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

(11) Articolo così sostituito dalla L.R. 6 giugno 1980, n. 71.

(12) Comma abrogato dalla L.R. 14 settembre 1983, n. 73.

PIEMONTE

- **Legge Regionale n. 32 del 2.11.1982**

"Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale"

- "... è vietata la cattura e l'uccisione di tutte le specie di Anfibi e la distruzione delle loro uova ..."
- "... è consentita però la cattura, dal 1 luglio al 30 novembre di 30 rane giornaliere per persona e soltanto di giorno ..."

- **Legge Regionale n. 29 del 21.06.1984**

- "... integrazioni e modifiche alla L.R. 32/1982 ..."
- "... è ammessa la compravendita delle rane catturate ..."
- "... il numero giornaliero di rane di cui è ammessa la cattura è elevato a 100 per persona ..."
- "... la sanzione amministrativa ai trasgressori è di L. 100.000 maggiorata di L. 3.000 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita ..."

VALLE D'AOSTA

Legge Regionale n. 22 del 1.04.1987 "Norme per la tutela dei rettili e anfibi"

Legge regionale 1° aprile 1987,
n. 22.

Norme per la tutela
dei rettili e anfibi.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

1. È vietato alterare, disperdere e distruggere intenzionalmente, asportare o raccogliere uova di tutte le specie di rettili.

Articolo 2

1. È vietata la cattura, l'uccisione intenzionale o il commercio delle seguenti specie di rettili, compresi negli allegati 2 e 3 della convenzione di Berna del 19 settembre 1979:

a) Allegato 2:

- Ramarro (*Lacerta viridis*)
- Colubro di Esculapio (*Elaphe longissima*)
- Coronella (*Coronella austriaca*)
- Lucertola muraiola (*Podarcis muralis*)

b) Allegato 3:

- Lucertola vivipara (*Lacerta vivipara*)
- Orbettino (*Anguis fragilis*)
- Biacco (*Coluber viridiflavus*)
- Natrice dal collare (*Natrix natrix*)
- Tutti gli altri rettili.

Articolo 3

1. È vietata la cattura, l'uccisione intenzionale o il commercio delle seguenti specie di anfibi, compresi negli allegati 2 e 3 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979:

a) Allegato 2:

- Rospo smeraldino (*Bufo viridis*)
- Raganella (*Hyla arborea*)

b) Allegato 3:

- Tritone alpino (*Triturus alpestris*)
- Salamandra (*Salamandra salamandra*)
- Salamandra nera (*Salamandra atra*)
- Rospo comune (*Bufo bufo*)
- Tutti gli altri anfibi.

Articolo 4

1. Solo per motivi scientifico-didattici e previa autorizzazione dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale è consentita la raccolta o cattura di cui gli articoli 1 - 2 - 3 in quantitativi limitati e da determinare di volta in volta.

Articolo 5

1. Nelle oasi di protezione e nelle altre zone protette è vietata la cattura o l'uccisione della Vipera aspidi (*Vipera aspis*) e del Marasso (*Vipera berus*), compresi nell'allegato 3 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979.

Articolo 6

1. La Regione dedica particolare attenzione alla salvaguardia di biotopi di elezione di rettili e anfibi, quali paludi, acquitrini, sponde di corsi d'acqua, praterie e boschi, necessari per la loro alimentazione e riproduzione.

Articolo 7

1. Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti del Corpo forestale e gli organi di polizia locale e di pubblica sicurezza.

Articolo 8

1. I contravventori alle norme di cui all'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 120.000.

2. I contravventori alle norme di cui agli articoli 2 - 3 - 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 500.000 per ogni esemplare raccolto o ucciso appartenente all'allegato 2 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 e alla sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 120.000 per ogni esemplare raccolto o ucciso se appartenente all'allegato 3 della Convenzione di cui sopra.

Articolo 9

1. L'ammontare delle ammende di competenza della Regione sarà iscritto nel Capitolo 7700 «Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni» della Parte Entrate del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 e nei corrispondenti capitoli del bilancio di previsione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 1° aprile 1987.

Il Presidente
ROLLANDIN

LIGURIA

Legge Regionale n. 4 del 22.01.1992 "Tutela della fauna minore"

Anno XXIII - N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 12.2.1992 - pag. 1190

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1992 n. 4

Tutela della fauna minore.

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto e dall'articolo 6 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 ratificata con legge del 5 agosto 1981 n. 503, persegue il fine di assicurare la conservazione della fauna minore quale importante componente delle biocenosi naturali.

2. A tal fine la Regione:

- a) sottopone a tutela le specie maggiormente minacciate o vulnerabili e ne protegge gli habitat;
- b) promuove studi e ricerche sulle diverse specie e incentiva iniziative didattico-didattiche volte a diffondere la conoscenza della fauna oggetto di tutela.

Articolo 2

(Definizione)

Ai fini della presente legge si intende come fauna minore della Liguria l'insieme delle specie animali presenti nella regione con la sola esclusione dei vertebrati omeotermi (uccelli e mammiferi) e dei pesci.

Articolo 3

(Protezione della Formica rufa)

E' vietato danneggiare, disperdere o distruggere intenzionalmente nidi di formiche del gruppo Formica rufa o asportarne uova, larve, bozzoli, adulti.

2. E' altresì vietato detenere e commerciare nidi di suddette formiche.

3. Al Corpo Forestale dello Stato è data facoltà di autorizzare la cessione di nidi per attuare programmi di lotta biologica.

Articolo 4

(Protezione delle chioccioline)

1. Le chioccioline (lumache con guscio con particolare riferimento agli elici di interesse alimentare appartenenti alle specie Helix pomatia, Helix aspersa) che vengono raccolte in natura si presumono destinate all'uso e consumo diretto e ne sono pertanto vietate la vendita e l'acquisto.

2. E' consentito il commercio esclusivamente di chioccioline provenienti da allevamenti; in questo caso i prodotti messi in commercio devono essere accompagnati da idonea certificazione rilasciata dal produttore dalla quale risulti la quantità e l'allevamento di provenienza.

Articolo 5

(Protezione di crostacei, anfibi e rettili)

Sul territorio regionale è vietato danneggiare e uccidere intenzionalmente, nonché molestare, catturare, detenere e commerciare le seguenti specie:

Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes)

Granchio di fiume (Potamon fluviatile = P. edule)

Salamandra pezzata (Salamandra salamandra)

Salamandrina dagli occhiali (Salamandra atra)

- | | |
|---|---|
| drina terdigitata) | — Geco Verrucoso (<i>Hemidactylus turcicus</i>) |
| Tritone crestato (<i>Triturus carnifex</i> = <i>T. cristatus</i> Auct.) | Tarantolino (<i>Phyllodactylus europaeus</i>) |
| Tritone punteggiato (<i>Triturus vulgaris</i>) | — Lucertola ocellata (<i>Lacerta lepida</i>) |
| Tritone alpestre (<i>Triturus alpestris</i>) | Ramarro (<i>Lacerta viridis</i>) |
| Geotritone italiano (<i>Spelaecomantes ambrosii</i> = <i>S. Italicus</i>) | Lucertola muraiola (<i>Podarcis muralis</i>) |
| — Ululone dal ventre giallo (<i>Bombina variegata</i>) | — Lucertola campestre (<i>Podarcis sicula</i>) |
| Rospo comune (<i>Bufo bufo</i>) | Orbettino (<i>Anguis fragilis</i>) |
| Rospo smeraldino (<i>Bufo viridis</i>) | Luscengola (<i>Chalcides chalcides</i>) |
| Pelodite punteggiato (<i>Pelodytes punctatus</i>) | Biacco (<i>Coluber viridiflavus</i>) |
| Raganella comune (<i>Hyla arborea</i>) | — Saettone (<i>Elaphe longissima</i>) |
| Raganella mediterranea (<i>Hyla meridionalis</i>) | — Colubro bilineato (<i>Elaphe scalaris</i>) |
| — Rana agile (<i>Rana dalmatina</i>) | — Colubro lacertino (<i>Malpolon monspesulanus</i>) |
| — Rana greca (<i>Rana italica</i> = <i>R. graeca</i> Auct.) | — Biscia d'acqua (<i>Natrix natrix</i>) |
| Rana temporaria (<i>Rana temporaria</i>) | Biscia viperina (<i>Natrix maura</i>) |
| — Rana verde minore (<i>Rana esculenta</i>) | Biscia tassellata (<i>Natrix tassellata</i>) |
| — Tartaruga marina comune (<i>Caretta caretta</i>) | Colubro liscio (<i>Coronella austriaca</i>) |
| Tartaruga franca (<i>Chelonia mydas</i>) | Colubro di Riccioli (<i>Coronella girondica</i>) |
| Tartaruga liuto (<i>Dermochelys coriacea</i>) | e le altre specie di anfibi e rettili presenti allo stato libero nella regione e, in particolare: |
| Tartaruga embricata (<i>Eretmochelys imbricata</i>) | Rana verde maggiore (<i>Rana ridibunda</i>) |
| Testuggine d'acqua (<i>Emys orbicularis</i>) | Testuggine comune (<i>Testudo hermanni</i>) |
| Geco comune (<i>Tarentola mauritanica</i>) | Testuggine greca (<i>Testudo graeca</i>) |
| | Testuggine marginata (<i>Testudo marginata</i>) |

2. Tale divieto concerne sia gli animali adulti

te presenti nell'area interessata ed estinte per cause antropiche.

Articolo 8

(Detenzione di animali vivi o di esemplari morti)

Chiunque tenga in cattività animali appartenenti a specie tutelate ai sensi della presente legge è tenuto a darne notizia alla Provincia competente entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale, con lettera raccomandata, specificando la specie e il numero di individui detenuti nonché, quando nota, la provenienza.

2. I possessori sono altresì tenuti a segnalare entro trenta giorni alla Provincia eventuali variazioni intervenute successivamente (fughe accidentali, decessi, nascite), ovvero le nuove acquisizioni effettuate comunque al di fuori del territorio regionale.
3. I possessori di animali morti sono tenuti a fornire l'elenco dettagliato alla Provincia con lettera raccomandata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Restano applicabili le norme contenute nella legge regionale 25 gennaio 1984 n. 7.
4. E' data facoltà alle Province, qualora lo ritengano opportuno per motivi igienico-sanitari, di incolumità pubblica o di tutela della specie, di intervenire per provvedere ad una adeguata sistemazione degli animali detenuti, sentita la Commissione tecnico scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 13.
5. Le Province inoltre hanno funzione di raccolta e di divulgazione dei dati sugli animali detenuti in cattività e sulle collezioni di esemplari conservati, anche ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1984 n. 7.

Articolo 9

(Tutela dei principali siti di riproduzione, di attività trofica, svernamento ed estivazione)

1. Ai fini della miglior tutela delle specie di cui all'articolo 5, la Regione ne protegge i principali siti di riproduzione, di attività trofica, svernamento ed estivazione.
2. A tale scopo la Regione, avvalendosi anche della collaborazione delle Province, provvede alla formazione di un elenco ed alla individuazione cartografica dei principali siti di cui al comma 1. Tale elenco viene aggiornato ogni cinque anni.
3. Per ciascun sito l'elenco dovrà contenere la descrizione, la localizzazione cartografica, l'indicazione delle principali componenti biologico-ambientali, il grado di vulnerabilità delle singole aree, evidenziando, se necessari, particolari criteri gestionali da adottare per garantirne la conservazione.
4. L'elenco è approvato con deliberazione della Giunta regionale entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione tecnico scientifica di cui all'articolo 13. Con la medesima procedura vengono approvati i successivi aggiornamenti. I siti individuati vengono inseriti con specifica normativa e apposita simbologia nella cartografia del Piano territoriale di coordinamento paesistico (P.T.C.P.).
5. Nei siti compresi nell'elenco non è consentito:
 - a) alterare in alcun modo l'assetto idrogeologico e vegetazionale dell'area ed in particolare effettuare alcun tipo di discarica, movimento di terreno, sbancamento, escavazione, riempimento, arginatura, con la sola eccezione di quegli interventi che si rendessero eventualmente necessari per assicurare l'incolumità pubblica;
 - b) raccogliere o danneggiare la flora e fauna tipiche dei siti;
 - c) modificare in modo rilevante i parametri fisico-chimici delle acque;
 - d) esercitare la caccia e la pesca e le attività

sia le forme giovanili, gli stati larvali e le uova.

3. Il divieto di raccolta, di commercializzazione e di detenzione vale per gli animali vivi o morti nonchè per parti di essi.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, è consentito il commercio di esemplari morti per uso alimentare esclusivamente di rane verdi provenienti da allevamento.
5. I prodotti immessi sul mercato devono essere accompagnati da certificato redatto dal produttore e indicante la specie, l'allevamento di provenienza e il peso complessivo degli animali.
6. L'uccisione della vipera (*Vipera aspis*) è consentita in caso di imminente pericolo e ne è consentita la cattura per la produzione di siero antiofidico.
7. L'elenco delle specie di cui al presente articolo è aggiornato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 13, nel caso di variazioni, nuovi rinvenimenti di specie sul territorio regionale o per sopravvenute esigenze di conservazione.
8. Le Province possono proporre alla Giunta regionale di integrare tale elenco con l'aggiunta di ulteriori specie appartenenti alla fauna minore per le quali si ravvisi una necessità di tutela per territorio di competenza.
9. Le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione della detenzione e del commercio, e per le sole specie non indicate come particolarmente protette nell'articolo 11, non si applicano nei centri abitati così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1975 n. 4.

Articolo 6

(Prelievi a scopi scientifici e didattici)

Le Province, sentita la Commissione tecnico

scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 13, possono concedere, in deroga agli articoli 4 e 5, per il territorio di propria competenza e per motivi strettamente scientifici, l'autorizzazione alla raccolta e all'allevamento di limitati quantitativi di esemplari, da stabilirsi di volta in volta, per l'effettuazione di studi approvati o condotti direttamente da enti o istituti di ricerca.

2. Al fine di garantire la compatibilità del prelievo a scopi scientifici con l'esigenza di conservare le popolazioni selvatiche, l'autorizzazione alla raccolta deve essere subordinata alla conoscenza dello status della popolazione su cui si intende effettuare il prelievo stesso.
3. Le Province possono altresì autorizzare, anche su richiesta degli enti locali competenti e sentita la Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 13, interventi specifici sulle popolazioni di fauna minore allo stato libero volti alla tutela, alla conservazione e allo sviluppo delle specie indigene.
4. Ad insegnanti o a personale autorizzato di istituti scolastici di ogni ordine e grado è consentito raccogliere e allevare in cattività girini di Rospo comune (*Bufo bufo*) per motivi didattici.

Articolo 7

(Divieto di introduzione, di reintroduzione e di ripopolamento)

1. E' vietato liberare sul territorio regionale specie di anfibi e rettili autoctoni o estranei alla fauna locale.
2. Le Province possono autorizzare in deroga operazioni di reintroduzione da parte di enti o istituti di ricerca che abbiano elaborato studi e programmi appositi approvati dalla Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 13.
3. Tali reintroduzioni potranno riguardare esclusivamente specie un tempo sicuramen-

ad esse connesse (ripopolamenti, pasturazioni, ecc.);

- e) alterare il flusso idrico o captare le acque;
- f) bonificare i terreni;
- g) utilizzare diserbanti, insetticidi e fitofarmaci in genere.

6. Per gli interventi previsti in via eccezionale alla lettera a) del comma 5, le Province provvedono, ove occorra, alla messa in opera di manufatti che consentano sia la tutela dei siti sia l'incolumità delle persone.

7. Qualora per la conservazione di siti di particolare interesse siano necessarie ulteriori misure di salvaguardia, oltre a quelle previste nei commi precedenti la Giunta regionale può provvedere a tutelare l'area secondo le indicazioni fornite dalla Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale integrata a norma dell'articolo 13.

8. Le Province provvedono, entro sei mesi dall'approvazione regionale dell'elenco di cui al presente articolo, alla tabellazione dei siti da tutelare con i relativi divieti.

9. Le Province possono erogare indennità ai conduttori dei fondi vincolati in relazione alle prescrizioni impartite e provvedono a realizzare gli interventi gestionali che si rendono opportuni nelle aree inserite nell'elenco di cui ai commi precedenti al fine di preservarne le caratteristiche ambientali.

Articolo 10

(Rapporti con piani e programmi di interesse regionale)

1. Nell'approvazione di piani e programmi che possono interessare i siti compresi nell'elenco di cui all'articolo 9 la Regione verifica la compatibilità delle relative previsioni con le caratteristiche dell'area e adotta, sentita la Commissione tecnico scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 13, gli accorgimenti necessari a garantirne l'in-

tegrità, incluso, per i siti più significativi, il divieto di realizzare interventi che alterino la natura degli habitat.

Articolo 11

(Sanzioni)

1. Per le infrazioni alle norme stabilite dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la violazione dei divieti di cui all'articolo 3;
- b) da lire 10.000 a lire 100.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4;
- c) da lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5;
- d) da lire 200.000 a lire 2.000.000 per le violazioni all'articolo 5 relative alle seguenti specie, che sono considerate particolarmente protette:

Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*)

Granchio di fiume (*Potamon edule* = *P. fluviatile*)

Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata*)

— Tritone punteggiato (*Triturus vulgaris*)

Ululone dal ventre giallo (*Bombina variegata*)

— Rospo smeraldino (*Bufo viridis*)

Pelodite punteggiato (*Pelodytes punctatus*)

— Tartaruga marina comune (*Caretta caretta*)

Tartaruga franca (*Chelonia mydas*)Tartaruga liuto (*Dermochelys coriacea*)Tartaruga embricata (*Eretmochelys imbricata*)Testuggine d'acqua (*Emys orbicularis*)Tarantolino (*Phyllodactylus europaeus*)Lucertola ocellata (*Lacerta lepida*)Colubro bilineato (*Elaphe scalaris*)— Colubro lacertino (*Malpolon monspessulanus*)Testuggine greca (*Testudo graeca*)Testuggine comune (*Testudo hermanni*)

e) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7;

f) da lire 10.000 a lire 100.000 per ogni esemplare per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 8;

g) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per le violazioni delle lettere a), c), e) e f) del comma 5 dell'articolo 9, oltre all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;

h) da lire 50.000 a lire 500.000 per le altre violazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle Province e sono destinati al finanziamento delle attività previste dalla presente legge.

Articolo 12

(Vigilanza e funzioni amministrative)

Le Province esercitano le funzioni di vigilanza e le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della presente legge.

2. All'accertamento e all'applicazione, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati nell'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Parco e il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica istituito dalla legge regionale 2 maggio 1990 n. 30.

3. Alle sanzioni amministrative previste all'articolo 11, si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.

Articolo 13

(Integrazione della Commissione tecnico scientifica per l'ambiente naturale)

1. La Commissione tecnico scientifica regionale per l'ambiente naturale istituita con legge regionale 18 marzo 1985 n. 12, per i compiti previsti dalla presente legge e per qualsiasi parere concernente la specie o i siti oggetto di tutela ai sensi della presente legge, è integrata da un esperto in eco-etologia della fauna minore, designato dalla Giunta regionale, su segnalazione del Museo Civico di Storia Naturale di Genova "Giacomo Doria".

Articolo 14

(Promozione, studi, ricerche)

La Regione e le Province, sentito il parere della Commissione tecnico scientifica regionale per l'ambiente naturale come integrata a norma dell'articolo 13, promuovono studi e ricerche finalizzati alla gestione e alla conservazione della fauna minore ed in particolare alla valutazione dei possibili interventi di ripristino ambientale e di introduzione

c/o ripopolamento; favoriscono e patrocinano forme di diffusione delle conoscenze sulle specie oggetto di tutela.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 22 gennaio 1992

FERRERO

LAVORI PREPARATORI E NOTE

Avvertenza: I testi qui pubblicati sono stati redatti dal Servizio Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

Proposta di legge n. 10 presentata al Consiglio regionale il 23 ottobre 1990 su iniziativa dei Consiglieri A. Andreotti, R. Benvenuto, V. Besazza, G. Bornacin, M. Denaro, E. Fatuzzo, G. Luzzatto, B. Marengo, V. Pezzuto, M. P. Profumo;

assegnata alla IV Commissione ai sensi dell'art. 23 ed alla I Commissione per i pareri di cui agli articoli 24 comma 1 e 25 del regolamento interno il 25 ottobre 1990;

espreso parere favorevole dalla I Commissione ai sensi dell'art. 24 comma 1 in data 12 novembre 1990;

espreso parere favorevole dalla IV Commissione in data 11 novembre 1991;

espreso parere favorevole dalla I Commissione ai sensi dell'art. 25 il 25 novembre 1991;

esaminata ed approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 dicembre 1991 (relatore Consigliere A. Andreotti);

vistata dal Commissario del Governo con atto n. 02234 del 15.1.1992.

Nota all'articolo 1

1. La legge 5 agosto 1981 n. 503 "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979" è pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 250 dell'11 settembre 1981.

Nota all'articolo 5

1. Ai sensi dell'art. 2 della l.r. 18 gennaio 1975 n. 4 "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 24 maggio 1972 n. 8 e 6 febbraio 1974 n. 7 contenenti norme in materia urbanistica pubblicata nel B.U. n. 3 del 22 gennaio 1975", "è considerato centro abitato ogni aggregato di case continue o vicine con interposte strade, piazze e simili o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici".

Nota all'articolo 8

1. La legge regionale 25 gennaio 1984 n. 7 "Norme per la regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione" è pubblicata nel B.U. n. 7 del 15 febbraio 1984.

Nota all'articolo 12

1. La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati" è pubblicata nel B.U. n. 50 del 15 dicembre 1982.
2. La legge regionale 2 maggio 1990 n. 30 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" è pubblicata nel B.U. n. 11 parte I del 23 maggio 1990.

Nota all'articolo 13

1. La legge regionale 18 marzo 1985 n. 12 "Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale 'Bracco-Mesco/Cinque Terre/Montemarcello'. Istituzione della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale" è pubblicata nel I supplemento al B.U. n. 13 del 27 marzo 1986.

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1992 n. 36

Modifica ed integrazione alla legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 "Tutela della fauna minore".

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 8)

1. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 dopo le parole: "nuove acquisizioni" sono soppresse le parole: "effettuate comunque al di fuori del territorio regionale" e sono inserite le parole: "e le cessioni comunque effettuate".
2. Dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

"2 bis. Gli obblighi di cui al primo e secondo comma non si applicano ai commercianti ed agli allevatori autorizzati".

Articolo 2

(Modifica all'articolo 11)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 è aggiunto il seguente comma:
- "3. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, i soggetti preposti alla vigilanza possono provvedere alla confisca dell'animale e, ove possibile, alla liberazione immediata sul sito di raccolta".

Articolo 3

(Modifica all'articolo 12)

1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 dopo le parole: "2 maggio 1990 n. 30" sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè le Guardie Zoofile previste dalla disciplina regionale sul randagismo".

Articolo 4

(Aggiunta di articoli)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 15

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione la Regione concede contributi alle Province per gli interventi previsti dalla presente legge fermo restando, per gli anni successivi, il finanziamento ordinario con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 11.

Articolo 16

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 200.000.000, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo 9520: "fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 ed istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli:

0619 "Spese per studi e ricerche sulla fauna minore e per la formazione dell'elenco e l'individuazione cartografica dei principali siti", con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa, per

gli interventi di cui agli articoli 9 e 14;

4830 "Contributi alle Province per interventi in materia di fauna minore", con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio."

Articolo 5

(Riapertura termini)

1. Sono riaperti i termini di cui al primo e terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4. L'adempimento dei relativi obblighi deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 6

(Sanatoria)

1. Non sono assoggettabili alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 11, primo comma, lettera f) della legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 coloro che non hanno ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 8 nei termini nello stesso indicati.

La presente legge regionale sarà pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 15 dicembre 1992

FERRERO

LAVORI PREPARATORI E NOTA

Avvertenza: I testi qui pubblicati sono stati redatti dal Servizio Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale

28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

Disegno di legge n. 253 presentato dal Consiglio regionale il 7 settembre 1992 su iniziativa della Giunta regionale;

assegnato alla IV Commissione ai sensi dell'articolo 23 comma 1 e alla I Commissione ai sensi dell'articolo 25 del regolamento interno il 7 settembre 1992;

espresso parere favorevole dalla IV Commissione in data 14 ottobre 1992.

espresso parere favorevole dalla I Commissione in data 21 ottobre 1992;

— *esaminato ed approvato dal Consiglio nella seduta del 3 novembre 1992;*

vistato dal Commissario del Governo con atto n. 2273 del 3.12.1992.

Nota

La legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 "Tutela della fauna minore" è pubblicata nel B.U. n. 4 parte I del 12 febbraio 1992.

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990 n. 14

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia.

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione, in considerazione del pubblico interesse legato ai valori estetico-culturali, scientifici, idrogeologici, turistici, ricreativi, paleontologici e paleontologici del patrimonio speleologico e delle aree carsiche esistenti nel territorio, promuove le necessarie iniziative volte alla sua conoscenza, conservazione e valorizzazione, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto regionale.

Articolo 2

(Definizioni delle grotte e delle aree carsiche)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge devono intendersi come:

- a) «grotte» le cavità sotterranee naturali di sviluppo superiore ai 5 metri lineari;
- b) «aree carsiche» le zone in cui si riscontrano morfologie e fenomeni carsici superficiali o comunque in cui esista un collegamento fisico, idrogeologico, funzionale con fenomeni carsici ipogei.

Articolo 3

(Tutela delle grotte)

1. È vietato distruggere, occludere, danneggiare le grotte.

2. All'interno delle grotte è vietato inoltre:

- a) abbandonare rifiuti solidi o liquidi;
- b) alterare il regime idrico carsico, effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi strettamente indispensabili per l'esplorazione ed attuati in ogni caso senza l'impiego di esplosivi;
- c) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paleontologici.

3. Nelle grotte in cui sia consentito il libero accesso il Sindaco del Comune interessato provvede a vietarlo in presenza di situazioni di pericolosità, salvo consentirlo per motivi di ricerca scientifica e speleologica effettuata da gruppi speleologici facenti parte dell'albo regionale di cui all'articolo 10.

4. Lo stesso divieto di accesso è disposto dal Sindaco per grotte in cui siano presenti reperti paleontologici o paleontologici o situazioni fisiche o biologiche di particolare fragilità ed interesse.

5. Fatto salvo il disposto della legge 1° giugno 1939 n. 1089, la Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale integrata ai sensi dell'articolo 8 e la Sovrintendenza Archeologica della Liguria, può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al presente articolo per documentati motivi di interesse pubblico e per fini scientifici, di ricerca ed esplorativi.

Articolo 4

(Individuazione delle principali aree carsiche)

1. La Regione provvede alla formazione di un elenco ed alla individuazione cartografica delle principali aree carsiche di rilevante importanza idrogeologica, ambientale, paesaggistica.
2. Per ciascuna area carsica l'elenco dovrà contenere la descrizione, la localizzazione car-

tografica, l'indicazione degli acquiferi carsici e del relativo grado di vulnerabilità nonché ogni altra notizia utile.

3. L'elenco dovrà anche comprendere le aree carsiche soggette a sfruttamento per scopi idropotabili.

4. L'elenco è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale integrata ai sensi del successivo articolo 8.

5. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le grotte e le aree carsiche, individuate negli elenchi del Catasto Speleologico Regionale, vengono inserite con specifica normativa e apposta simbologia nella cartografia del Piano territoriale di coordinamento paesistico provvedendosi altresì ai successivi aggiornamenti.

Articolo 5

(Tutela delle principali aree carsiche)

1. Nell'approvazione di piani e programmi che possano interessare le aree carsiche comprese nell'elenco di cui all'articolo 4, in particolare con riguardo alle previsioni urbanistiche ed alla localizzazione di cave, la Regione verifica la compatibilità delle relative previsioni con le caratteristiche dell'area e adotta, sentita la Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale integrata ai sensi dell'articolo 8, gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità del complesso idrogeologico interessato ivi incluso, per le aree di maggior rilevanza, il divieto di realizzare interventi che alterino l'assetto idro-morfologico.

2. Fermo restando quanto previsto per le aree carsiche dall'articolo 5 della legge regionale 1° settembre 1982 n. 38, nelle aree carsiche comprese nell'elenco di cui all'articolo 4 non è consentito effettuare discariche di rifiuti: fanno eccezione le discariche per rifiuti speciali inerti di cui al paragrafo 4, punte 4.2.3.1. della deliberazione in data 27 luglio

1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, per le quali deve essere comunque garantita l'integrità del complesso idrogeologico.

Articolo 6

(Sanzioni)

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 3 e nell'articolo 5 secondo comma comporta la riduzione in pristino e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'alterazione del regime idrico carico;
- b) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per ogni metro cubo di grotta interessato da distruzione, occlusione o danneggiamento;
- c) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'abbandono di rifiuti;
- d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi e abbanamenti;
- e) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'asportazione o il danneggiamento di concrezioni, animali, vegetali, fossili, reperti;
- f) da lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione del divieto di accesso di cui all'articolo 3 quarto comma;
- g) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per ogni metro cubo di discarica di rifiuti solidi urbani o di rifiuti speciali non inerti in aree carsiche.

2. L'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata.

Articolo 7

(Vigilanza)

quattro esperti in speleologia e carsismo

1. Le Province sono delegate a provvedere alla vigilanza per l'applicazione della presente legge ed esercitano le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.

2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notifica, procedono i soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nominati dal Corpo Forestale dello Stato.

3. I soggetti accertatori possono avvalersi della collaborazione di gruppi speleologici iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 10.

4. Qualora gli organi o agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui vigilanza è demandata ad altri enti o organismi, provvedono ad informarne tempestivamente l'ente o l'organismo competente.

5. Le Province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

6. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono intesi a servizio delle Province a copertura delle spese di esercizio delle funzioni delegate.

Articolo 8

(Integrazione della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale)

1. La Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale, istituita con legge regionale 18 marzo 1985 n. 12, è integrata, per l'emissione dei pareri previsti dalla presente legge, da:

due esperti designati dalla Giunta regionale, scelti sulla base di documentate esperienze e titoli scientifici in speleologia e carsismo, con particolare riferimento al territorio ligure;

designati dalla Delegazione Speleologica Ligure, uno per ciascuna provincia;

c) un rappresentante designato congiuntamente dalla Società Speleologica Italiana e dal Club Alpino Italiano.

2. I componenti di cui al primo comma sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Articolo 9

(Catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche)

1. Il catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche è costituito da:

- a) l'elenco delle grotte della Regione. Per ciascuna grotta devono essere indicati la descrizione, l'indicazione dei dati topografici e meteo, i rilievi speleologici eseguiti nonché ogni altra notizia utile;
- b) l'elenco delle principali aree carsiche di cui all'articolo 4 primo comma.

2. La tenuta del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche è affidata al Catasto Speleologico Ligure (C.S.L.), organo periferico del Catasto Speleologico Nazionale della Società Speleologica Italiana.

3. Per la formazione e l'aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche nonché per le attività scientifiche e divulgative connesse la Regione concede contributi, previa stipula di apposita convenzione, alla Delegazione Speleologica Ligure, che gestisce il Catasto e coordina le attività di acquisizione e aggiornamento dei dati da parte dei gruppi speleologici liguri.

4. La convenzione dovrà prevedere le modalità di acquisizione e di aggiornamento dei dati catastali, la loro consultazione gratuita da parte di chiunque ne abbia interesse nonché le connesse attività scientifiche e divulgative.

Articolo 10

(Albo regionale dei gruppi speleologici)

1. L'albo regionale dei gruppi speleologici è costituito dall'elenco dei gruppi speleologici aventi sede nella regione, operanti in conformità agli obiettivi della presente legge e aderenti alla Delegazione Speleologica Ligure, rappresentanza regionale della Società speleologica Italiana.

2. L'elenco di cui al primo comma e le sue variazioni sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale integrata ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 11

(Utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari delle grotte)

1. L'utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari delle grotte è autorizzata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica integrata ai sensi dell'articolo 8, sulla base di un progetto corredato di una relazione esplicativa sulla situazione in atto, sulle variazioni che si intendono apportare e sull'impatto ambientale delle forme di utilizzazione previste.

2. L'esercizio della professione di guida speleologica sarà disciplinato con apposita legge regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983 n. 217.

Articolo 12

(Programmi di interventi e attività)

1. I Comuni, singoli e associati, le Province, le Comunità montane nel cui territorio sono situate le grotte iscritte al Catasto Speleologico precisano entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale i programmi per l'allestimento e la gestione di varie attività di fruizione delle grotte: visite guidate turistiche e didattiche, esposizioni, mostre, stampa di materiale divulgativo e illustrativo, stive-

nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 aprile 1990

MURATORE

LAVORI PREPARATORI E NOTE

Avvertenza: I testi qui pubblicati sono stati redatti dal Servizio Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

— Disegno di legge n. 395 presentato al Consiglio regionale il 29 dicembre 1989 su iniziativa della Giunta regionale;

— assegnato alla IV Commissione ai sensi dell'art. 23, primo comma, del regolamento interno ed alla I Commissione ai sensi dell'art. 25 del regolamento stesso il 3 gennaio 1990;

nel corso dell'esame è stata esaminata per connessione ed assorbita la p.d.l. n. 369 presentata dal Gruppo P.C.I. il 19 settembre 1989;

— espresso parere favorevole dalla IV Commissione l'8 gennaio 1990;

— espresso parere favorevole dalla I Commissione il 5 febbraio 1990;

— esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 febbraio 1990;

— votato dal Commissario del Governo con atto n. 0391 del 24 marzo 1990.

Nota all'art. 1

1. Il testo dell'art. 4, terzo comma dello Statuto è il seguente:

nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1990 del capitolo 2510 «Contributo alla Delegazione Speleologica Ligure (D.S.L.) per la formazione e l'aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche e per le attività scientifico-divulgative connesse» con lo stanziamento di lire 10.000.000 in termini di competenza;

b) per quanto concerne l'articolo 12, mediante riduzione di lire 70.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 0025 «Spese per studi, ricerche e per la compilazione di piani territoriali di coordinamento (legge 17 agosto 1942 n. 1150, articolo 5, e legge regionale 22 agosto 1984 n. 39)», dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1990 ed istituzione del capitolo 2511 «Contributi agli Enti locali, alla Delegazione Speleologica Ligure ed ai gruppi speleologici appartenenti all'albo regionale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia» con lo stanziamento di lire 70.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri derivanti dall'articolo 8 della presente legge si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 0495 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali» del bilancio regionale.

Per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

Articolo 14

(Norma transitoria)

In sede di prima applicazione della presente legge il termine di cui all'articolo 12 primo e terzo comma è fissato al 30 settembre 1990.

a presente legge regionale sarà pubblicata

presente legge, sulla base dei programmi formulati e trasmessi dagli Enti locali, dalla Delegazione Speleologica Ligure e dai gruppi speleologici appartenenti all'albo regionale, la Giunta regionale redige un programma di interventi e attività per la tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia e provvede all'attribuzione di contributi, qualora siano disposti dal bilancio di previsione.

2. Nei programmi devono essere specificati:

a) la localizzazione e le caratteristiche delle eventuali opere previste;

b) i tempi di realizzazione prevedibili e le priorità degli interventi;

c) le forme di finanziamento.

3. La Delegazione Speleologica Ligure ed i gruppi iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 10 presentano entro il 31 marzo di ciascun anno alla Giunta regionale i programmi relativi a:

a) lo studio geologico, geografico, idrogeologico, chimico, fisico, biologico, paleontologico e storico dei sistemi carsici;

b) la stampa di pubblicazioni e periodici a carattere scientifico e divulgativo;

c) l'organizzazione di manifestazioni, convegni e mostre e la partecipazione dei gruppi speleologici a manifestazioni e convegni nazionali e internazionali ed a corsi specialistici atti ad aumentare la qualificazione;

d) l'esplorazione speleologica di complessi carsici;

e) l'organizzazione di corsi di speleologia onologati dalla Società Speleologica Italiana o dal Club Alpino Italiano;

f) l'organizzazione dei corsi di preparazione professionale per guida speleologica specificamente orientati agli aspetti culturali e scientifici oltre che alla conservazione dei valori ambientali;

g) l'adeguamento e l'ammodernamento delle dotazioni di materiale speleologico ed attrezzature per la ricerca.

inseguimento degli obiettivi della

5. Alle iniziative proposte ai sensi del presente articolo dalla Delegazione Speleologica Ligure e dai gruppi speleologici appartenenti all'albo regionale, è riservato almeno il 50 per cento dei fondi disponibili per l'attuazione del programma.

6. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale integrata ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

7. Nella predisposizione del programma di interventi e attività la Giunta regionale attribuisce titolo preferenziale agli interventi localizzati all'interno dei parchi, delle riserve naturali, delle aree protette e dei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale.

Articolo 13

(Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) per quanto concerne l'articolo 9, mediante utilizzazione di quota pari a lire 10.000.000 in termini di competenza del «fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 e istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42,

«La Regione — allo scopo di preservare ed elevare le condizioni di vita — tutela l'ambiente naturale predisponendo ed attuando iniziative per la difesa del suolo, per un organico riassetto del territorio e per la prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento».

Nota all'art. 3

1. La legge 1° giugno 1939 n. 1080 «Tutela delle cose d'interesse artistico o storico» è pubblicata nella G.U. 8 agosto 1939 n. 184.

Nota all'art. 5

1. Secondo l'art. 5 della l.r. 1° settembre 1982 n. 38 «Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature», sono ammessi scarichi autorizzati nel suolo e negli strati superficiali del suolo, purché il substrato non sia soggetto a fenomeni carsici.

2. Il d.p.r. 10 settembre 1982 n. 915 «Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relative ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi» è pubblicato nella G.U. 15 dicembre 1982 n. 343.

Nota all'art. 7

1. La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 «Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati», è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982 n. 50. Secondo l'art. 6, oltre agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria possono procedere alla contestazione e all'accertamento delle violazioni anche gli organi e gli agenti dell'ente delegato all'applicazione delle sanzioni amministrative.

Nota all'art. 8

1. La legge regionale 18 marzo 1985 n. 12 «Inquinazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale Brocchi-Merco / Cinque Terre / Montemarcello».

Istituzione della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale» è pubblicata nel B.U. 27 marzo 1986, I suppl. al n. 13.

Nota all'art. 11

1. La legge 17 maggio 1983 n. 217 «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» è pubblicata nella G.U. 25 maggio 1983 n. 141. Nell'art. 11, decimo comma, dispone: «È guida speleologica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali».

PROV. AUTONOMA DI TRENTO

Legge Provinciale n. 16 del 25.07.1973

"Norme per la tutela di alcune specie della fauna minore"

"... è vietata tutto l'anno la cattura di uova e girini di ogni specie di Anfibi ... "

"... è vietata dal 1 marzo al 30 aprile la cattura degli adulti di tutte le specie del genere *Rana* ... "

"... nel restante periodo dell'anno si possono catturare soltanto rane adulte, ma unicamente di giorno e per una quantità giornaliera non superiore a 1 kg per persona. "

"SANZIONI: ... per l'inosservanza dei divieti sono previste la confisca degli esemplari catturati e sanzioni amministrative variabili da L. 10.000 a L. 60.000. "

PROV. AUTONOMA DI BOLZANO

Legge Provinciale n. 27 del 13.08.1973 "Norme per la Protezione della Fauna"

La Provincia Autonoma di Bolzano o Bozen, con la legge provinciale n. 27 del 13 agosto 1973 (cfr. «Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige» n. 39 dell'11 settembre 1973 «Norme per la Protezione della Fauna») tutela e vieta sia la cattura che la vendita di 11 Anfibi (*Salamandra atra*, *Salamandra salamandra*, *Triturus alpestris*, *Triturus cristatus*, *Triturus vulgaris*, *Bombina variegata*, *Bufo bufo*, *Bufo viridis*, *Hyla arborea*, *Rana esculenta*, *Rana temporaria*) e di 10 Rettili (*Podarcis muralis*, *Lacerta agilis*, *Lacerta viridis*, *Lacerta vivipara*, *Anguis fragilis*, *Coluber viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Elaphe longissima*, *Natrix natrix*, *Natrix tessellata*).

Per una svista, o per incompetenza, del legislatore non è stata considerata *Rana dalmatina* (la cui presenza è invece confermata dalle recenti indagini dell'insegnante e naturalista Werner Schwienbacher). Inoltre sembra più probabile che le rane verdi alto atesine siano *Rana lessonae* piuttosto che *Rana esculenta*: anche se a priori non si possa escludere la presenza di entrambi, come anche quella della *Rana ridibunda* importata anni or sono nella Padania.

La lucertola campestre (*Podarcis sicula*) non è ritenuta presente: a ragione perché, fino a prova contraria, la specie non sembra vivere a nord della bassa Valle Lagarina (Roveretano, Trentino).

La lucertola degli arbusti (*Lacerta agilis*) — trovata pochi anni or sono presso il Lago Vanga e già genericamente segnalata nell'Alto Adige da molti naturalisti — è opinione corrente, da parte dei più esperti eco-erpetologi locali, che sia stata importata da qualche appassionato terrarista a cui poi è fuggita senza acclimatarsi.

La stessa legge prevede deroghe per scopi didattici e scientifici, stabilisce norme per la protezione dei biotopi e prevede (art. 10) sanzioni da 10.000 a 100.000 lire per l'inosservanza della legge.

VENETO

- **Legge Regionale n. 53 del 15.11.1974**

"Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi"

"... è vietata tutto l'anno la cattura di uova e girini di ogni specie di Anfibi ..."

"... è vietata dal 1 marzo al 30 aprile la cattura degli adulti di tutte le specie del genere *Rana* ..."

"... nel restante periodo dell'anno si possono catturare soltanto rane adulte, ma unicamente di giorno e per una quantità giornaliera non superiore a 1 kg per persona."

"SANZIONI: ... per l'inosservanza dei divieti sono previste sanzioni amministrative variabili da L. 5.000 a L. 60.000."

- **Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Asiago (VI), art. 54 bis.**

Delibera del Sindaco e Giunta Municipale del Comune di Asiago del 1992

"... è vietata in tutto il territorio comunale la cattura di tutte le specie di Anfibi dei generi *Salamandra*, *Triturus*, *Bufo*, *Rana*, *Hyla* e *Bombina* ..."

FRIULI VENEZIA GIULIA

- Legge Regionale n. 34 del 3.06.1981

"Norme per la Tutela della Natura ...".

"... è vietata la cattura di Anfibi del genere *Rana*. "

"SANZIONI: ... per l'inosservanza dei divieti sono previste sanzioni amministrative variabili da L. 20.000 a L. 500.000. "

EMILIA ROMAGNA

- Legge Regionale n. 25 del 6.08.1979

"Protezione e incremento della fauna ittica. Organizzazione delle acque interne ai fini della pesca. Norme per l'esercizio della pesca nell'Emilia Romagna".

norme che regolamentano la cattura delle rane ...

TOSCANA

- Legge Regionale n. 82 del 8.11.1982

"Normativa per disciplinare la raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia dell'ambiente naturale"

anche la fauna minore costituisce patrimonio naturale e che come tale deve perciò essere tutelata ... "

Per la tutela della fauna minore nelle Marche

Le modifiche ambientali prodotte dalle attività umane hanno comportato, in misura crescente, riflessi negativi sulla fauna anche nelle Marche. Le conseguenze di questa situazione appaiono particolarmente pesanti per quanto riguarda numerose specie viventi divenute ormai rare o in via di estinzione non solo nella nostra regione. Un rischio accentuato dall'incapacità di identificare queste stesse specie o dall'ignoranza circa la loro consistenza numerica e le loro abitudini alimentari e di vita. Alcuni di questi animali, come gechi, salamandre o tritoni, vengono spesso uccisi perché, semplicemente, non piacevoli di aspetto, altri perché sono ingiustamente ritenuti pericolosi. Pochi, ad esempio, sanno che la vipera degli Orsini è insettivora e preda anche piccoli mammiferi. Essendo inoltre dotata di bassa velenosità non risulta per l'uomo più pericolosa di una puntura d'ape. Non ogni serpente è peraltro velenoso, mentre è molto spesso estremamente utile non solo per l'ambiente ma anche per l'uomo e per la stessa agricoltura. Molte specie di rospi, rane,

raganelle, tartarughe di terra e d'acqua dolce stanno scomparendo dai loro habitat. Lo stesso vale per cavallucci marini, pesci ago e aguglie. I gamberi e i granchi di fiume, una volta diffusissimi in tutta Europa, sono oggi dichiarati in pericolo d'estinzione e, ridotti a pochissimi esemplari, sopravvivono in aree molto circoscritte.

Per tutelare tutti questi animali il Gruppo consiliare verde della Regione Marche ha presentato una pdl (n. 353/93, "Tutela della fauna minore nella Regione Marche") che vieta la cattura o la detenzione nonché la distruzione o la raccolta delle uova di 32 specie a rischio, individuando alcune deroghe legate ad attività scientifiche (esclusa la vivisezione) e rendendo più efficaci i controlli sulle attività di commercializzazione dei gamberi di importazione.

I proventi delle sanzioni previste per i contravventori saranno destinati a finanziare attività informative e divulgative per il rispetto della fauna minore da affidare, sulla base di progetti specifici, ad enti, associazioni ambientaliste e zoofile o altri soggetti pubblici o privati.